

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2023, n. 1053

Calendario Venatorio regionale annata 2023/2024: approvazione

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che con sentenza n. 01119/2020, pubblicata il 3 settembre 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Prima - ha statuito, tra l'altro, relativamente alla definizione del Calendario Venatorio regionale che *"l'Amministrazione, se ritiene di discostarsi da alcune delle indicazioni provenienti dall'ISPRA, ha l'onere di puntualmente motivare le proprie determinazioni, facendosi carico delle osservazioni procedurali e di merito e prendendo esplicita posizione in ordine alle osservazioni formulate dall'organo tecnico. Ne consegue che la Regione, sulla scorta di congrue motivazioni tecnicoscientifiche che tengano conto anche delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, può disporre con il Calendario Venatorio periodi di caccia che si discostino da quelli suggeriti dall'ISPRA, comunque rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo contemplato per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge n. 157/1992, in conformità alla direttiva 2009/147/CE"*

Nello specifico nella predetta sentenza in merito al supporto motivazionale tecnico scientifico utilizzato dalla Regione il Tar Puglia ha aggiunto che *"La Regione, pertanto, nel disciplinare la stagione venatoria 2019-2020, aveva cura di introdurre, per ciascuna singola specie, specifiche misure tese a contemperare i contrapposti interessi di ordine pubblico e privato, al fine di scongiurare qualunque pericolo di compromissione del patrimonio faunistico" aggiungendo peraltro che "l'Amministrazione resistente diffusamente giustificava tutti gli scostamenti da essa effettuati rispetto ai pareri ISPRA con un articolato supporto motivazionale, nel quale si illustravano adeguatamente le ragioni ed i fattori tecnico scientifici presi in considerazione ai fini delle soluzioni stabilite per la caccia alle singole specie animali."*

Rilevato che il Consiglio di Stato n. 3487 del 3 maggio 2021 in merito al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009 – 2014 e successive proroghe ha sostenuto che *"Il potere di proroga di un atto programmatico scaduto, che non innova il contenuto del piano, ma semplicemente ne amplia la durata, se per un verso risponde ad esigenze di continuità dell'azione amministrativa pianificatoria, per altro verso non può legittimamente essere esercitato ripetutamente, pena l'elusione della ratio normativa appena richiamata e, in definitiva, l'abuso della discrezionalità amministrativa. Ritiene il Collegio, pertanto, alla luce di tale rilievo, che per l'avvenire, ai fini della validità del calendario venatorio, andrà valutata adeguatamente l'opportunità di un esercizio tempestivo del presupposto potere pianificatorio da parte della Regione Puglia in conformità alle previsioni della L.R. n. 59/2017, apparendo difficilmente apprezzabile la legittimità di un ulteriore intervento di proroga in assenza di valide motivate ragioni."*

In ossequio a quanto disposto dal Consiglio di Stato, la Regione Puglia con delibera n. 1198/2021 ha approvato il *"Piano faunistico venatorio 2018 – 2023"*, comprensivo di VAS e Valutazione d'Incidenza, rettificato e sottoposto a rinnovata approvazione con DGR n. 2054 del 06.12.2021.

Considerato, pertanto, che la predetta sentenza del TAR Puglia ha ritenuto legittimo il supporto motivazionale soggiacente ai precedenti calendari venatori, si intende ribadirlo nei termini di seguito riportati.

Altresì, l'articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell'11 febbraio 1992 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* e successive modifiche, stabilisce:

- a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- b) al comma 1 – bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, che l'esercizio

- venatorio “..... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”;
- c) al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l’anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell’apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i “..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato” per le singole specie. Con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 42 comma 2 della legge n. 96/2010 è stata introdotta la possibilità, da parte delle regioni, di *posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’ISPRA, al quale devono uniformarsi*;
- d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto “di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l’indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”.

I predetti periodi di caccia, anche dopo l’espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all’art. 18 della L. 157/1992 dall’art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE.

La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva in Italia con Legge n. 503/1981, e la Direttiva , pur discostandosi dal parere ISPRA, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all’inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell’Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale).

Il calendario venatorio è, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, competenza delle Regioni che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra.

L’ISPRA nel documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, trasmesso alle Regioni con propria nota prot. n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, chiarisce che, a prescindere dall’inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, “... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale”, esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell’inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.

In riferimento al ruolo dell’ISPRA, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 del 2006, ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell’ISPRA ove la regolamentazione dell’attività regionale si mantenga nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale.

L’Istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA ex INFS) esprime tre diverse tipologie di pareri: obbligatorio e non vincolante quello ex art. 18, comma 2 Legge n. 157/92 con riferimento alla preapertura dell’attività venatoria; meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante quello di cui all’art. 18, comma 1, L. 157/92 ; obbligatorio e vincolante quello di cui all’art. 18, comma 2, penultimo periodo della L. 157/92 come introdotto dall’art. 42, comma 2 della L. 96/2010 (Legge Comunitaria 2009) relativo alla posticipazione non oltre la prima decade di febbraio dell’attività venatoria.

Il documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU” elaborato dal Comitato scientifico ORNIS, documento

ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, 2014 e 2021, stabilisce, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma, tra l'altro, che *"in generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione Europea, importanti sono: l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli"*; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia.

La Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE, al paragrafo 2.7.10, poichè esiste la circostanza che varie Regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai "Key concepts (KC)" nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale.

La *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici"* è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea, ultima stesura Febbraio 2008, quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2 e 2.7.10.

Da un confronto fra la Guida ISPRA ai calendari venatori con i documenti europei KC e Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria di 20 giorni per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradriddi) rispetto ai periodi oggi vigenti nella legge nazionale 157/92.

In Puglia, così come quasi in gran parte dell'Italia, la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie tipiche di detti "ambienti".

Il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nella nota sopracitata del 29 luglio 2012, è analizzato nella Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tali punti non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili.

In base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida interpretativa alla direttiva 2009/147/CE, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione *"teorica"* o *"potenziale"* (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione *"reale"*.

Da quest'anno ISPRA considera corretto l'utilizzo della decade di sovrapposizione, dopo diversi anni in cui ha sostenuto l'opposto, e la utilizza a giustificazione delle proprie proposte e/o motivazioni riportate nel relativo parere, per le specie tordo bottaccio e alzavola, dimostrando quindi che condivide il principio sancito nella Guida interpretativa alla direttiva 2009/147/2009;

L'ISPRA, con propria nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto *"Interpretazione del documento - Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così*

come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 - ", ha comunicato che *"rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici".*

Il documento Ornith "Key Concepts" (KC) e la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati Membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario.

Le indicazioni dell'ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori (categorie SPEC), contenute nella Guida ai Calendari venatori, sono direttamente le conclusioni solo dell'ente BirdLife International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente UE che, infatti, analizza tutti i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali. La situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va quindi stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International.

Di notevole rilevanza giuridica è la Sentenza 24 febbraio 2011 N. 02443/2011 REG.PROV.COLL. N. 08208/2010 REG.RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avente ad oggetto *"Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione venatoria 2010-2011 nel Lazio"* e di ogni atto presupposto e/o connesso che dispone tra l'altro: *"Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell'11.11.2010, l'art.7, comma.1 della legge n.157 del 1992 qualifica l'ISPRA come <<organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province>>, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest'ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA nel solo caso sopra ricordato), il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere".*

Nella fattispecie la sentenza 10/10/2011 N. 01508/2011 REG. PROV. COLL. N. 01664/2011 REG. RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto riguardante la delibera della Regione Veneto DGR n. 1041 del 12.07.2011 ha introdotto un importante precedente giuridico che deve essere opportunamente richiamato e considerato.

In conformità con quanto su sostenuto si sono espressi anche altri Tribunali Amministrativi Regionali (Tar Toscana 523/2013; Tar Basilicata 352/2012; Tar Lazio 04908/2010; Tar Lombardia 1827/2009; Tar Sicilia 1633/2009; Tar Marche 1778/2007; Tar Liguria n. 974/2015).

In siffatta prospettiva si è espresso, ulteriormente, il TAR Lazio con sentenza n. 01845/2014 REG. PROV.COLL. – N.08268/2013 REG.RIC., con la quale ha ribadito il ruolo dell'ISPRA statuendo che *"la funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma è quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico"* ed ha specificato che *"il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dalla Regione, la quale ha soltanto l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni che l'hanno condotta a non osservarlo".*

Con nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: "Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013" che riferendosi alla Guida redatta dall'ISPRA riporta:*"tale documento non ha una valenza normativa, costituendo semplicemente uno strumento con il quale si è inteso, da parte della Commissione Europea, fornire maggiori chiarimenti in ordine alle disposizioni della direttiva relativa alla caccia nel rispetto dei principi di conservazione posti dalla stessa."*.

In merito al "potere sostitutivo" esercitato, con delibera del Consiglio dei Ministri, dal Governo Italiano – ex art. 120 comma 2 della Costituzione e ex art. 8 legge 131/2003 – nei confronti di alcune Regioni, tra cui la Puglia, con il quale è stata disposta la chiusura anticipata della caccia alle specie Tordo bottaccio, Cesena e Beccaccia il TAR Liguria con sentenza n. 105/2016 e il TAR Toscana con sentenza n. 92/2016 hanno statuito che il "progetto denominato EU – Pilot", istituito ai sensi del punto 2.2 della comunicazione della Commissione Europea 5.9.2007, COM (2007) 502, costituisce una forma di dialogo "strutturato" tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una "possibile" violazione del diritto dell'UE e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d'infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e che, pertanto, la mera pendenza del caso EU-Pilot6955/14/ENVI non integra, di per sé, accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per il sorgere del potere sostitutivo del Governo.

Con tali predette sentenze è stata ribadita, di fatto, la facoltà delle Regioni, ai sensi delle disposizioni di cui al richiamato paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa della Direttiva 147/2009/CE, di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto a quelle dei KC nazionali per talune specie quando queste Regioni siano in possesso di dati scientifici, nazionali e regionali, che attestino una differenza dell'inizio della migrazione prenuziale. Perciò la Regione Puglia, in ossequio alle vigenti normative e alle predette sentenze TAR, essendo in possesso di dati scientifici regionali, peraltro consegnati al competente Ministero, ritiene anche per l'annata venatoria 2022/2023 di discostarsi da quanto previsto dai succitati KC nazionali per le specie di Turdidi (Tordo bottaccio) e Alzavola.

Altresì, la Regione, sulla scorta di ulteriori congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, può disporre, con il calendario venatorio, periodi di caccia che si discostino anche da quelli suggeriti dall'ISPRA, comunque rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo contemplato per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 e, quindi, come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE.

All'uopo, si richiama, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Terza n. 07182/2019 Reg. Prov. Coll. n. 03507/2019 Reg. Ric. relativa alle motivazioni predisposte ed adottate dalla Regione Liguria per il discostamento dal parere ISPRA circa il prelievo della specie "Beccaccia" al 19 gennaio 2020, così come, peraltro, riportato nella DGR n. 1558/2019 della Regione Puglia di approvazione del Calendario Venatorio 2019/2020, successivamente modificato con DGR n. 1805/2019 e DGR n. 2441/2019 e ribadito, altresì, nella DGR n. 1293/2021 riguardante l'approvazione del Calendario Venatorio 2021/2022.

Inoltre, lo Stato Italiano ha approvato la legge 6 febbraio 2006 n. 66 *"Adesione della Repubblica Italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa"*.

Altresì, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il decreto 17 ottobre 2007, n. 184, recepito dalla Regione Puglia con Regolamento Regionale (R.R.) n. 15 del 18 luglio 2008 e Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008.

E' da evidenziare, inoltre, che con la L.R. n. 23 del 09 agosto 2016 è stato statuito che le funzioni in materia di caccia, esercitate dalle province e Città metropolitana di Bari, sono state oggetto di trasferimento alla Regione Puglia con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Con nota prot. n. 0007409 datata 13 giugno 2023 è stata trasmessa l'ipotesi di Calendario Venatorio regionale 2023/2024 all'ISPRA per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2017. Detto Istituto, con propria nota prot. rif. 0039135/2023 del 17 luglio 2023 ha trasmesso il proprio relativo parere.

Sulla precitata ipotesi di Calendario Venatorio, il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, organo tecnico-consultivo-propositivo, nella riunione del 20 luglio c.a. ha espresso il proprio parere.

Tanto premesso, si ritiene opportuno confermare la necessità di riportare e fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto l'Amministrazione Regionale a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria di cui all'allegato A), in particolare evidenziarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

In relazione al precitato parere ISPRA prot. n. 0039135/2023 del 17 luglio 2023 si osserva quanto segue, sia a livello generale, sia per singola specie:

Uccelli - Quadro generale

Per quanto riguarda le indicazioni di carattere generale circa lo stato delle specie cacciabili, si precisa quanto segue, in merito ai documenti presi a riferimento dal parere ISPRA.

ISPRA utilizza due riferimenti sullo stato delle specie cacciabili, la Red List of European Birds 2021, la classificazione SPEC dell'ente BirdLife International aggiornata al 2017 e il Rapporto ex Art.12 2013-2018. Questi riferimenti non possono essere ritenuti esaustivi e totalmente condivisibili sullo stato delle specie per i seguenti motivi:

- La Red List of European Birds riguarda il territorio europeo fino ai monti Urali, ed esclude la Siberia e tutte le nazioni a Est di questa catena montuosa. In tal modo non considera lo stato delle popolazioni di uccelli nidificanti in questi territori, che invece investono la Puglia e tutta l'Italia nel corso delle migrazioni e dello svernamento. Al contrario, la classificazione IUCN globale (<https://www.iucnredlist.org/>) comprende anche queste popolazioni, fornendo quindi un quadro più completo e pienamente pertinente. ISPRA non ha invece considerato questa classificazione.
- La classificazione SPEC dell'ente privato BirdLife International non ha valore ufficiale e per questo non è utilizzata dalla Commissione Europea per determinare lo stato di conservazione delle specie. Inoltre, la pubblicazione citata è del 2017, con dati risalenti al 2015, quindi, si ritiene, piuttosto superati.
- La classificazione del Rapporto ex Art. 12 2013-2018 ha invece pieno carattere di ufficialità, ma riguarda solo i paesi dell'Unione Europea; quindi, la significatività per lo stato di conservazione delle popolazioni di uccelli che migrano e svernano in Puglia è modesta rispetto alla globalità delle stesse.

In base a quanto sopra esposto la Regione Puglia utilizza, correttamente, come riferimenti una più ampia e pertinente gamma di strumenti di valutazione dello stato delle diverse specie di migratori: la classificazione IUCN, sia globale, sia europea (quest'ultima corrispondente alla Red List 2021 citata da ISPRA), la classificazione AEWA per gli uccelli acquatici, il Rapporto ex Articolo 12 per i dati dell'Unione Europea e italiani, i dati del Farmland Bird Index riferiti sia alla Puglia che all'Italia, e i dati più recenti dei monitoraggi degli uccelli acquatici in Puglia e in Italia (censimenti IWC).

Ricostruzione processo di revisione Key concepts in Italia

Le ricostruzioni sul processo di revisione dei KC effettuate da ISPRA e del confronto Italia-Francia non sono rispondenti a quanto realmente succedutosi. Sebbene parte della responsabilità nello svolgimento del

processo siano da attribuire al MITE, ciò non autorizza l'ISPRA a non esporre correttamente lo svolgimento di quanto verificatosi. La riunione iniziale del 17.10.2018 è stata un'audizione, con semplice esposizione dei documenti ISPRA e delle valutazioni delle AAVV, senza alcun confronto tecnico. L'incontro tecnico del 19.10.2018, organizzato a fine giornata del giorno 17 non ha consentito la presenza degli ornitologi e ricercatori universitari che hanno svolto diversi studi proposti dalle AAVV e delle Regioni, ed è stata ancora una volta unicamente l'esposizione dei punti di vista, senza registrare la volontà di ISPRA di disponibilità a modificare minimamente le proprie posizioni. La riunione del 26.10.2018 è stata un'altra audizione che ha confermato la volontà del MITE di ascoltare solo il punto di vista dell'ISPRA. In detta riunione e in successive lettere, il rappresentante del MIPAAF, le Regioni e le AAVV hanno chiesto di prolungare il confronto e il MIPAAF di poter valutare i contenuti dei documenti di modifica dei KC prima dell'invio. Ciò non è stato fatto e il Ministero Ambiente ha inviato di propria iniziativa i dati ISPRA alla Commissione. Va inoltre ricordato che l'ISPRA non ha soltanto presentato valutazioni sulle 5 specie oggetto delle richieste di modifica da parte delle AAVV, ma a riunioni già concluse ha chiesto la modifica, quindi senza alcuna condivisione con Regioni, MIPAAF e portatori d'interesse, anche per le specie gallinella d'acqua e oca selvatica, che sono state oggetto di un anticipo di 4 e 1 decadi rispettivamente.

Il resoconto di ISPRA sulle discrepanze tra Francia e Italia nell'interpretazione della Direttiva 147/2009/CE non è condivisibile. Le posizioni francesi, come si può dedurre dai loro atti, non sono affatto basate sulla valutazione che gli spostamenti in periodo prenuziale interessino *“una frazione significativa delle popolazioni”*, ma al contrario sulla distinzione fra movimenti invernali non dovuti a migrazione (erratismi per ragioni climatiche/alimentari, dispersione, ecc.) e il vero inizio della migrazione prenuziale. Comportamenti che l'ISPRA erroneamente non ha valutato, anche a fronte delle critiche di parte francese. Si sottolinea che tale importante distinzione è citata esplicitamente anche dalla Commissione Europea nei testi di commento al documento Key concepts. Allo stesso modo non corrisponde al vero che la Francia abbia applicato una soglia del 5% dei movimenti sopra la quale considera iniziata la migrazione. Al contrario è ISPRA che ha attribuito acriticamente a migrazione prenuziale movimenti invernali (riconosciuti anche dalla Commissione) per ragioni alimentari o climatiche. Questa possibilità di confusione è esplicitamente descritta dalla Commissione nel documento KC, proprio a spiegazione delle discrepanze fra dati italiani e dati dei restanti Paesi mediterranei.

Alzavola (*Anas crecca*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2023 al 20 gennaio 2024 e nei giorni 24, 28 e 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che *“considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre”*;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento *“Key concepts”* (1° decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la possibilità per le regioni degli Stati membri di utilizzare dati scientifici a supporto di stagioni di caccia discostandosi dal dato KC nazionale, stabilita dai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della *“Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”*, descritti come segue:
 - la specie è stata oggetto di una recente ricerca condotta dall'Università di Pisa e CIRSEMAF, attraverso la tecnologia della telemetria satellitare, che ha dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale avvengono nel mese di febbraio e nessuna in gennaio. Tale ricerca, che ha coinvolto anche la Regione Puglia con alcuni individui marcati nel relativo territorio, è stata pubblicata sulla rivista di ornitologia scientifica IBIS: Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzone A., Luschi P., Sorrenti M., Cerritelli G., Vanni L. 2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. IBIS ibis (2018);

- successivamente, altre due pubblicazioni scientifiche riguardanti la stessa ricerca hanno confermato che la migrazione delle alzavole svernanti in Italia si verifica a partire dal mese di febbraio (Cerritelli et al., 2020, Cerritelli et al., 2023);
- l'analisi delle ricatture dirette di alzavole inanellate in Italia e riprese in Italia o all'estero dimostra l'assenza di spostamenti in direzione Nord e Nord-Est nei mesi di gennaio e febbraio (Serra et al., 2018)
- La modifica del dato KC eseguita da MITE-ISPRA nel 2018 e pubblicata nel 2021 è fondata su una ricattura risalente al 1959, troppo datata per essere ritenuta attendibile;
- La Commissione Europea, nel Documento KC 2021 affronta la discrepanza esistente fra i dati italiani e quelli di altri Stati UE (che sono posticipati rispetto a quelli italiani), sottolineando la necessità di metodi di studio in grado di distinguere i movimenti invernali erratici da quelli realmente migratori. In tal senso la telemetria satellitare rappresenta il metodo più sicuro, consentendo la tracciatura quasi giornaliera degli spostamenti;
- L'analisi complessiva dei dati recenti di letteratura scientifica, insieme alle valutazioni della Commissione Europea sui dati italiani, dimostrano che in Italia e in Puglia non si verificano movimenti migratori della specie in gennaio mentre la migrazione prenuziale ha inizio in febbraio, quindi con l'applicazione dei paragrafi 2.73 e 2.7.10 la Regione Puglia stabilisce la chiusura al 31 gennaio in armonia con la direttiva 147/2009/CE e i suoi documenti interpretativi;
- I risultati recenti dei censimenti invernali aggiornati al 2018 in Europa e Italia dimostrano un incremento moderato della specie nel lungo, medio e breve termine in Europa (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>) e un incremento forte in Italia dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la scelta di consentire la caccia dal 21 al 31 gennaio in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) ed f) dell'Allegato A) alla DGR di che trattasi).

Canapiglia (*Anas strepera*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2023 al 20 gennaio 2024 e nei giorni 24, 28 e 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key Concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- il sito internazionale Eurobird portal, raccomandato dalla Commissione per la stesura delle proposte

sui nuovi Key concepts dimostra che nella Regione Puglia le presenze della specie rimangono simili nel mese di gennaio e fino alla metà di febbraio, non evidenziando la partenza dei contingenti svernanti né l'arrivo di soggetti migratori, permettendo la conclusione che in Puglia non vi sia inizio della migrazione in gennaio;

- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9);
- l'utilizzo della decade di sovrapposizione è legittimato da ISPRA da due anni nei propri pareri;
- i dati recenti aggiornati al 2018, riguardanti i censimenti internazionali in periodo invernale dimostrano una tendenza della popolazione svernante in Europa di incremento nel lungo termine e di stabilità nel medio e breve termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>). In Italia, inoltre, la specie è valutata in incremento forte dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili, con alcune fluttuazioni, dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi, come dimostrato dai risultati della pubblicazione precitata;
- la scelta di consentire la caccia dal 21 al 31 gennaio in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) ed f) dell'Allegato A) alla DGR di che trattasi).

Codone (*Anas acuta*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2023 al 20 gennaio 2024 e nei giorni 24, 28 e 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";
- l'analisi trans-nazionale sulla migrazione prenuziale della specie compiuta dalla Commissione Europea nel nuovo documento Key concepts 2021, stabilisce testualmente **"...la migrazione prenuziale comincia in febbraio in Africa, nel tardo febbraio e in marzo in Europa occidentale"**. Poiché l'Italia appartiene all'Europa occidentale, ne consegue che la stessa Commissione riconosce, con il corretto approccio trans-nazionale, che in Italia sia i codoni in transito dall'Africa, sia quelli svernanti in Italia non sono in migrazione prenuziale in gennaio;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9);
- l'utilizzo della decade di sovrapposizione è legittimato da ISPRA da due anni nei propri pareri;
- la specie è analizzata nel testo ISPRA "Atlante delle migrazioni" dove gli autori riportano che la migrazione pre-nuziale comincia in febbraio (Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore

per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma);

- i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands International, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l'Italia e i paesi dell'Europa centro-orientale e meridionale durante la migrazione e svernamento, una tendenza all'aumento moderato nel lungo termine, una stabilità nel medio termine ed una tendenza incerta nel breve termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>). In Italia la specie è giudicata in incremento moderato dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono stabili con lieve tendenza all'aumento, dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluyente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi come dimostrato dai risultati della pubblicazione precitata;
- la scelta di consentire la caccia dal 21 al 31 gennaio in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 5 capi e quello annuale a 20 capi totali.

Fischione (*Anas penelope*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2023 al 20 gennaio 2024 e nei giorni 24, 28 e 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data d'inizio della migrazione prenuziale della specie è fissata nella terza decade di febbraio;
- i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands International, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l'Italia e i paesi dell'Europa centro-orientale e meridionale durante la migrazione e lo svernamento, una tendenza stabile nel lungo termine e una tendenza incerta nel medio e breve termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>). In Italia la specie è giudicata in incremento moderato dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie, dopo una diminuzione verificata nel periodo 2007-2012, sono successivamente rimaste stabili dal 2012 al 2019, dimostrando complessivamente che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio sono compatibili con la conservazione favorevole della specie in tutto il suo areale;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluyente

il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi come dimostrato dai risultati della pubblicazione precitata.

- la scelta di consentire la caccia dal 21 al 31 gennaio in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) ed f) dell'Allegato A) alla DGR di che trattasi).

Folaga (*Fulica atra*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2023 al 20 gennaio 2024 e nei giorni 24, 28 e 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*”;
- la specie è considerata “Near threatened” in Europa e “Least concern” a livello globale, entrambe categorie al di fuori di quelle a rischio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentito dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9);
- l'utilizzo della decade di sovrapposizione è legittimato da ISPRA da due anni nei propri pareri;
- i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands International, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l'Italia e i paesi dell'Europa centro-orientale e meridionale durante la migrazione e lo svernamento, una tendenza stabile nel lungo termine e una tendenza incerta nel medio e alla diminuzione moderata nel breve termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>). In Italia la specie è giudicata in declino moderato dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi “*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*”, che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze.
- la scelta di consentire la caccia dal 21 al 31 gennaio in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) ed f) dell'Allegato A) alla DGR di che trattasi).

Frullino (*Lymnocyptes minimus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2023 al 20 gennaio 2024 e nei giorni 24, 28 e 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che

“considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*”.

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” è successiva alla data di chiusura della caccia a tale specie;
- la scelta di consentire la caccia dal 21 al 31 gennaio in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all’art. 4 comma 1 lett. e) ed f) dell’Allegato A) alla DGR di che trattasi).

Gallinella d’acqua (*Gallinula chloropus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2023 al 20 gennaio 2024 e nei giorni 24, 28 e 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l’indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA, che “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*”.
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la decade d’inizio migrazione prenuziale per questa specie è stata anticipata da MITE e ISPRA nel 2018 dopo la fine delle riunioni con le Regioni Italiane, quindi senza alcuna possibilità di valutare dati e argomentazioni. Nel documento KC 2021 si nota che tale anticipo di 4 decenni (dalla prima di marzo alla terza di gennaio) è avvenuto senza alcun dato nuovo a supporto, ma con lo stesso riferimento bibliografico del 2001 quando la decade era stata fissata in marzo. Il dato italiano è infatti anticipato di varie decenni rispetto a quelli degli altri Stati UE. Non vi sono quindi elementi per ritenere corretta la scelta di MITE-ISPRA di anticipo alla terza decade di gennaio quale inizio della migrazione prenuziale della specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentito dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafi 2.7.2 e 2.7.9);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi “*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*”, che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- la scelta di consentire la caccia dal 21 al 31 gennaio in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- ha scelto, per omogeneità, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all’art. 4 comma 1 lett. e) ed f) dell’Allegato A) alla DGR di che trattasi).

Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2023 al 20 gennaio 2024 e nei giorni 24, 28 e 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;

- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento;
- nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" si prevede quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae, consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del Germano reale (paragrafi 2.7.12, 3.4.31, 3.4.33, 3.4.34).;
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 evidenziano come *"La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti."* senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va, tuttavia, osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa"*;
- i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands International, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l'Italia e i paesi dell'Europa centro-orientale e meridionale durante la migrazione e lo svernamento, una tendenza di incremento moderato nel lungo termine e una tendenza alla diminuzione nel medio e breve termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>). In Italia la specie è giudicata in incremento dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi *"Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019"*, che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze.
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- la scelta di consentire la caccia dal 21 al 31 gennaio in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il caniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come caniere totale delle specie di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) ed f) dell'Allegato A) alla DGR di che trattasi).

Mestolone (*Anas clypeata*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2023 al 20 gennaio 2024 e nei giorni 24, 28 e 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key Concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva alla data di chiusura della caccia a tale specie;
- i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands International, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l'Italia e i paesi dell'Europa centro-orientale e meridionale durante la migrazione e lo svernamento, una tendenza di incremento moderato nel lungo, medio e breve termine (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>). In Italia la specie è giudicata in incremento dal 2009 al 2018 (<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>);
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili-in aumento dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente influente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi, come dimostrato dai risultati della pubblicazione precitata;
- la scelta di consentire la caccia dal 21 al 31 gennaio in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) ed f) dell'Allegato A) alla DGR di che trattasi).

Porciglione (*Rallus aquaticus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2023 al 20 gennaio 2024 e nei giorni 24, 28 e 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre – 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la recente pubblicazione della Regione Puglia, riguardante lo svernamento degli uccelli acquatici nelle zone umide pugliesi "*Gli uccelli acquatici svernanti in Puglia 2007-2019*", che abbraccia un arco temporale di 13 anni, dimostra che le presenze invernali della specie sono relativamente stabili dimostrando che le scelte di assetto territoriale pugliesi e di stagioni venatorie fino al 31 gennaio non hanno indotto declino delle presenze;

- la scelta di consentire la caccia dal 21 al 31 gennaio in sole 3 giornate riduce ulteriormente il disturbo paventato da ISPRA;
- il Porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio.
- ha scelto, a maggior tutela degli altri rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) ed f) dell'Allegato A) alla DGR di che trattasi).

Beccaccino (*Gallinago gallinago*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2023 al 20 gennaio 2024 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nel parere ISPRA del 28.06.2019 e nelle relative Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 30 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è successiva alla data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi (inteso come carniere totale delle specie di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) ed f) dell'Allegato A) alla DGR di che trattasi).

Fagiano (*Phasianus colchicus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2023 al 29 novembre 2023, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*";
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di novembre e dicembre, risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento "Key Concepts";
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, ha limitato il carniere stagionale a numero dieci capi, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo nel mese di dicembre e gennaio è consentito, secondo le previsioni contenute nei relativi piani di prelievo annuali comunicati dai concessionari, unicamente nelle aziende Faunistico-Venatorie fino al 29 gennaio 2023;
- i Comitati di Gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono proporre alla Regione di anticipare o posticipare, sul proprio territorio di competenza, la chiusura dell'attività venatoria a tale specie;
- ha limitato il carniere totale annuale a 10 capi per cacciatore.

Lepre europea (*Lepus europaeus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo 01 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- la Lepre europea (*Lepus europaeus*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa IUCN;

- lo stato di conservazione della Lepre europea (*Lepus europaeus*) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle province attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; comunque, le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura della caccia a tale specie; le Province, inoltre accertato lo *status* locale delle popolazioni di lepre europea (*Lepus europaeus*), a seguito di censimenti e/o stime d'abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale;
- a maggior tutela della specie ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*) come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarso impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si rileva dal grafico *"Fenologia delle nascite nella lepre europea"* incluso nel parere ISPRA) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;

Allodola (*Alauda arvensis*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2023 al 29 novembre 2023, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che *"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre"*;
- una pubblicazione recente che analizza 17 anni di inanellamento standardizzato in Campania, dimostra una relativa stabilità dei contingenti migratori nel corso del mese di ottobre, che conferma il fatto che l'Italia meridionale sia interessata dal passaggio di contingenti migratori provenienti dall'Europa orientale che si trovano in uno stato di conservazione soddisfacente, diversamente da quanto documentato per le popolazioni nidificanti nell'Europa occidentale (Scebba et al., 2021);
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e per quanto riportato nello specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a 10 capi e il carniere annuale a non più di cinquanta capi considerando, altresì, che il prelievo venatorio posticipato al 1 ottobre va ad incidere in massima parte sulle popolazioni migratrici provenienti dai contingenti dell'est Europa considerati stabili come l'anticipo della chiusura della stagione del prelievo al 30 novembre è per non incidere negativamente sulle popolazioni svernanti;
- ha limitato il carniere giornaliero a cinque capi e quello totale a 25 capi per cacciatore.

Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 08 ottobre 2023 al 20 gennaio 2024, pur discostandosi dal parere ISPRA, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento *"Key concepts"* (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- in merito alla data di chiusura si fa presente quanto segue:
 - l'analisi trans-nazionale compiuta dalla Commissione Europea nel nuovo documento Key concepts 2021 stabilisce testualmente: ***"la migrazione prenuziale comincia in febbraio nei paesi mediterranei e nella prima metà di marzo altrove"***. Poiché è evidente che l'Italia appartenga ai paesi mediterranei, di fatto la Commissione Europea smentisce ISPRA, **escludendo che la migrazione abbia inizio in gennaio**. Infatti, la ricerca con telemetria satellitare, svolta nell'arco temporale 2019-2023, con marcatura dei soggetti nel mese di dicembre degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 in varie regioni d'Italia, ha dimostrato che le

prime partenze per la migrazione pre-nuziale si sono verificate nell'ultima decade di febbraio (progetto di ricerca "Comportamento spaziale della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel corso del ciclo annuale: uno studio pluriennale mediante telemetria satellitare – aggiornamento 2023. Prof. D. Rubolini-Susan McKinlay, Università degli Studi di Milano"). Tale risultato conferma quanto emerso nella pubblicazione scientifica: Tedeschi *et al.*, 2019 "Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock" Current Zoology. Un altro studio italiano recentissimo, pubblicato su rivista internazionale, conferma ancora una volta che l'inizio della migrazione prenuziale in Italia avviene nell'ultima decade di febbraio (Tuti *et al.*, 2023);

- l'analisi specifica di beccacce marcate in Regione Puglia dimostra che le partenze sono avvenute nel mese di marzo, in analogia con quanto verificato nelle confinanti regioni Molise, Campania e Calabria, e in coerenza con i dati di tutta Italia;
- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 ; dove in tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione pre-nuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- l'analisi comparata di tutte le pubblicazioni più recenti, insieme alla conclusiva analisi della Commissione Europea, stabiliscono che la migrazione ha inizio in febbraio, di conseguenza la caccia fino al 20 gennaio 2024 non si sovrappone in alcun modo alla migrazione prenuziale ed è quindi legittima secondo la direttiva 147/2009/CE e i suoi documenti interpretativi.

In relazione ai rilievi proposti da ISPRA sulla specie alla pagina 9 del parere si fa presente quanto segue, seguendo puntualmente le osservazioni ISPRA:

- tutti i dati sullo stato di conservazione convergono a stabilire una condizione favorevole della specie, che è classificata "Sicura" in Unione Europea, "Least concern" in Europa e a livello globale, categoria C1 dell'accordo AEWA (le specie oggetto di caccia senza particolari restrizioni), e giudicata stabile in Italia come popolazione migratrice e svernante da un recentissimo lavoro scientifico pubblicato su una rivista internazionale (Tuti *et al.*, 2023). Ciò significa che l'attività venatoria svolta fino ad oggi in Italia ed Europa è compatibile con la conservazione favorevole della specie;
- in relazione al "decremento" delle popolazioni da cui originerebbero i contingenti migranti e svernanti in Regione Puglia si fa presente che non sono documentati arrivi di beccacce nidificanti in Francia, mentre la valutazione sulla Russia presente nel "Supplementary material" della European Red List 2021, non è convincente poiché le beccacce presenti in Puglia e in Italia in genere durante la stagione di caccia provengono da un areale amplissimo che comprende la Siberia orientale e gli stati a est degli Urali (Tedeschi *et al.*, 2019, Rubolini, 2020, 2021, 2022, Spina & Volponi, 2008), entrambe queste ampie zone non sono comprese nell'analisi della Red List, mentre lo sono dall'IUCN nella valutazione globale che assegna appunto la valutazione "stabile" al complesso delle popolazioni;
- per quanto riguarda la pressione venatoria nelle aree di svernamento si rimanda a quanto esposto sopra, puntualizzando inoltre che negli ultimi anni gli inverni in Italia e in Regione Puglia sono tutt'altro che "particolarmente freddi", ma al contrario si assiste a stagioni invernali particolarmente miti. Inoltre, in relazione alla maggiore vulnerabilità nella seconda metà dell'inverno si fa presente che la Regione Puglia da anni ha in atto il "Protocollo di emergenza gelo" che sospende la caccia alla Beccaccia in caso di verifica di condizioni rigide del clima, come condiviso da ISPRA;
- per quanto riguarda lo studio citato riguardante la Beccaccia in Estonia, si fa presente che i dati più recenti di telemetria satellitare dimostrano che le beccacce migranti e svernanti in Italia provengono da latitudini più meridionali rispetto all'Estonia, areale che invece costituisce un'importante zona di riproduzione per le beccacce che migrano verso l'Europa nord-atlantica, come Danimarca, la Germania,

il Regno Unito, l'Irlanda e la Francia settentrionale (Spina, 2022). L'articolo comunque dimostra che non vi sono arrivi di soggetti migratori prima dell'ultima decade di febbraio, e ciò è compatibile con spostamenti dai paesi nordici sopra citati, dei quali diversi si trovano a distanze inferiori rispetto all'Italia;

- in merito alla relazione sull'attività delle gonadi delle beccacce, si fa presente che l'inizio dell'attività riproduttiva è stabilita nel documento Key concepts 2021; tutti i paesi dell'Unione Europea (Italia inclusa) hanno fissato l'inizio di questo periodo dall'ultima decade di febbraio in avanti, con l'eccezione delle Isole Canarie (Spagna) che lo ha fissato nell'ultima di gennaio. Inoltre, la definizione di "periodo riproduttivo" nel documento Key concepts non è legata all'attività delle gonadi, ma all'occupazione dei siti di riproduzione. In altri termini è possibile che vi sia un inizio di attività ghiandolare anche prima dell'occupazione dei siti di nidificazione. Del resto, è del tutto normale che attività di corteggiamento avvengano negli uccelli selvatici anche nei siti di svernamento, diversi mesi prima dell'inizio della riproduzione e molto prima dell'inizio della migrazione prenuziale. In ogni caso, non c'è alcuna sovrapposizione col periodo venatorio, poiché secondo la relazione citata da ISPRA (non pubblicata) l'inizio dell'attività riproduttiva coincide con la data di chiusura della caccia alla specie (fine gennaio).

In aggiunta a quanto sopra esposto la Regione Puglia fa presente che:

- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a due capi ed un limite di prelievo stagionale pari a 20 capi, di cui massimo sei nel mese di gennaio, equivalente al limite suggerito dall'ISPRA in precedenti pareri;
- la caccia può essere praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca dalle ore 07,00 alle ore 16,00; ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- nel "Piano di gestione europeo" dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata una efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati;
- è stata introdotta la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare immediatamente il capo abbattuto e rinvenuto (disposizione che normalmente era riservata alle specie stanziali);
- entro il 18 marzo 2022, in concomitanza con la riconsegna del tesserino venatorio regionali i cacciatori che hanno abbattuto capi di beccacce devono, preferibilmente, consegnare l'ala destra degli esemplari all'ATC di residenza o ad apposita Associazione delegata per il rilievo di alcuni dati, in particolare quelli relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato con l'ausilio di Enti, Associazione o personale specializzato;
- il territorio della Regione Puglia non è generalmente interessata dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, infatti il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
 - brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
 - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
 - temperature minime giornaliere molto basse;
 - temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
 - estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
 - durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni;
- la Regione Puglia, comunque, si riserva la sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie;
- il Ministero dell'Ambiente, nelle proprie note alle Regioni italiane, riguardo la procedura EU PILOT 6955/ENVI, riguardante le date di chiusura delle stagioni venatorie ad alcune specie in Italia, ha esplicitamente prescritto per la Beccaccia la data del 20 gennaio come termine ultimo compatibile per il rispetto della direttiva "Uccelli";
- variato stato di conservazione (da spec-3 a stabile, dati di Wetlands International 2006 ripresi da Birdlife International 2006-2009): <http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=2978#FurtherInfo>.

Merlo (*Turdus merula*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo 01 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie.

Cesena (*Turdus pilaris*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2023 al 10 gennaio 2024 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nel predetto parere ISPRA prot. n. 0039135/2023 del 17.07.2023.

La Regione Puglia, comunque, intende approfondire nel corso dei prossimi mesi le fonti scientifiche più recenti per valutare una possibile proroga della chiusura della caccia oltre la prevista prima decade di gennaio, previo acquisizione di ulteriore parere ISPRA.

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2023 al 10 gennaio 2024 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nel predetto parere ISPRA prot. n. 0039135/2023 del 17.07.2023.

La Regione Puglia, comunque, intende approfondire nel corso dei prossimi mesi le fonti scientifiche più recenti per valutare una possibile proroga della chiusura della caccia oltre la prevista prima decade di gennaio, previo acquisizione di ulteriore parere ISPRA.

Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2023 al 10 gennaio 2024 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nel predetto parere ISPRA prot. n. 0039135/2023 del 17.07.2023.

La Regione Puglia, comunque, intende approfondire nel corso dei prossimi mesi le fonti scientifiche più recenti per valutare una possibile proroga della chiusura della caccia oltre la prevista prima decade di gennaio, previo acquisizione di ulteriore parere ISPRA.

Quaglia (*Coturnix coturnix*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 30 ottobre 2023 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre -31 dicembre;
- la specie è classificata Near threatened in Europa, mentre il Rapporto Articolo 12 2013-2018 definisce per l'Italia la specie in aumento sia nel lungo, sia nel breve termine https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Coturnix+coturnix&reported_name=.
- la classificazione Near threatened è al di fuori di quelle a rischio (vedi figura 6), e la valutazione SPEC3 dell'ente privato BirdLife International, oltre a non avere valore ufficiale, risale al 2017 con dati precedenti di almeno 2-3 anni. Di conseguenza il rapporto Articolo 12 2013-2018 e la classificazione IUCN sono più aggiornati;

- l'apertura al 17 settembre si giustifica con l'applicazione della decade di sovrapposizione consentita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, che in questo caso verrebbe applicata per soli 3 giorni di caccia, mentre la chiusura dopo il 31 ottobre non comporta impatti significativi sulla popolazione, trattandosi di pochissimi esemplari rimasti sul territorio, mentre la maggior parte dei contingenti sono migrati in Africa;
- in merito alla più efficace azione di vigilanza che ISPRA presume più efficace con apertura unica al 1 ottobre la Regione Puglia ritiene tale argomentazione non condivisibile, al contrario essendo la caccia vagante possibile solo per la quaglia e poche altre specie, i luoghi sui quali vigilare sono più ristretti rispetto a quanto invece sarebbe con un'apertura generalizzata al 1 ottobre;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venti capi;
- ha previsto, inoltre, la chiusura del prelievo venatorio al 30 ottobre, in anticipo alla prevista chiusura del 31 dicembre di cui alla legge n. 157/92.

Colombaccio (*Columba palumbus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 17 settembre al 10 dicembre 2023 e dal 06 gennaio al 31 gennaio 2024, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (*Columba palumbus*), il documento dell'ISPRA nello specifico, riportando testualmente, la individui come: *"specie considerata in buono stato di conservazione, che "in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori", per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione" ed infine "il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre."* (ISPRA, "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto da ISPRA (pag. 28);
- i più recenti studi presentati nella pubblicazione ufficiale per l'Unione Europea "European Red List of Birds", uscita nel 2015, definisce la specie "Least Concern" (minima preoccupazione) sia in UE che in tutta Europa. Anche in Italia la popolazione della specie è valutata in forte incremento anche dai dati più recenti aggiornati al 2017 (Rete Rurale Nazionale – LIPU 2018) "Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index dal 200 al 2017";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere previsto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 03 gennaio 2024 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo le specie sono attualmente considerate in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è

precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- di prevedere un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

Gazza (*Pica pica*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 03 gennaio 2024 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 Luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- di prevedere un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 17 settembre 2023 al 03 gennaio 2024 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- di prevedere un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

PRESO ATTO che le date sopra riportate non individuano chiusure differenziate per il Tordo Bottaccio e Tordo Sassello per evitare il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato

dall'ISPRA e al paragrafo 2.6 della *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*;

VISTA la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: *"Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013"* con la quale il Ministero, nelle more dell'adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori, in un'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per le specie con uno stato di conservazione non favorevole, carnieri prudenziali, a carattere giornaliero e stagionale;

RITENUTO opportuno di fissare, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e dalla *"guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"* nell'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un limite di carnieri giornaliero e stagionale prudenziale, per le specie:

- beccaccia, rispettivamente di 2 capi giornalieri e 20 capi annuali, di cui massimo sei nel mese di gennaio, per cacciatore;
- quaglia, rispettivamente di 5 capi giornalieri e 20 capi annuali per cacciatore;
- codone, rispettivamente di 5 capi giornalieri e 20 capi annuali per cacciatore;
- allodola, di 5 capi giornalieri e di 25 capi stagionali per cacciatore;
- fagiano di 10 capi stagionali per cacciatore;
- corvidi (ghiandaia, cornacchia grigia e gazza) 10 capi giornalieri per cacciatore.

CONSIDERATO il suggerimento dell'ISPRA di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni atossiche (non contenenti piombo) per la caccia agli Ungulati.

CONSIDERATO che l'ISPRA suggerisce a questa Amministrazione di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli Ungulati e non dà, come infatti non potrebbe dare, una disposizione perentoria.

PRESO ATTO che, come riporta lo stesso Istituto, non sono disponibili munizioni atossiche a palla singola utilizzabili nei fucili a canna liscia, e che quindi tale indicazione comporta per l'utente finale, cioè il cacciatore che intende prelevare la specie cinghiale, l'impossibilità dell'utilizzo del fucile ad anima liscia e di conseguenza l'obbligo dell'acquisto di un fucile ad anima rigata.

RITENUTO che tale tematica necessita di una indicazione normativa a livello nazionale anche in considerazione che l'attuale Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* contempla tra i mezzi di caccia consentiti il *"fucile ad anima liscia"*.

CONSIDERATO che non esiste una normativa nazionale che prevede il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati.

RITENUTO quindi opportuno, di non vietare l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia di selezione agli ungulati.

Tutto ciò premesso, si rende urgente e necessario procedere ad approvare il Calendario Venatorio regionale 2023/2024, fermo restando di riservarsi di apportare integrazioni e/o modifiche al testo in approvazione conseguentemente all'ulteriore parere che sarà richiesto e rilasciato dall'ISPRA sul reinserimento di alcune specie ritenute *"Temporaneamente protette"* sul territorio regionale (Moriglione e Starna) nonché sul prolungamento del periodo di prelievo della specie Fagiano e Turdidi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello) sulla base di specifica documentazione che sarà richiesta agli ATC pugliesi (Fagiano) e all'Osservatorio Faunistico regionale nonché all'Università di Bari (Turdidi), giusta convenzione in atto.

Relativamente alla specie "Tortora" si specifica che il prelievo potrà essere consentito dopo le giornate di pre-apertura in base ai prelievi effettuati e trasmessi alla competente Sezione regionale, per il tramite dell'Organismo/i individuati, nel rispetto della percentuale (50%) della media degli abbattimenti dichiarati negli ultimi anni rilevati dai tesserini venatori (gestione e prelievo adattativo promosso nel "Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) - come previsto dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE).

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Valutazione dell'impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022 (si tratta dell'atto in esame).

L'impatto di genere stimato è:

☐ diretto

☐ indiretto

☒ neutro

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia) e art. 30 L.R. n. 59/2017.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 2 della L. R. 59/2017 e successive modifiche e norme attuative, propone alla Giunta:

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- di approvare il Calendario Venatorio regionale 2023/2024 riportato nell'allegato A), parte integrante sostanziale del presente provvedimento;
- di riservarsi la facoltà di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni al predetto Calendario Venatorio regionale 2023/2024, conseguentemente all'acquisizione di ulteriore parere ISPRA, che sarà richiesto per il tramite della competente Sezione nei termini riportati nella precitata premessa;
- di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto dal funzionario responsabile di PO *“Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria”*, confermato dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO

p.a. Giuseppe Giorgio Cardone

**Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

Dott. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale**

Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore

Dott. Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- di approvare il Calendario Venatorio regionale 2023/2024 riportato nell'allegato A), parte integrante sostanziale del presente provvedimento;
- di riservarsi la facoltà di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni al predetto Calendario Venatorio regionale 2023/2024, conseguentemente all'acquisizione di ulteriore parere ISPRA, che sarà richiesto per il tramite della competente Sezione nei termini riportati nella precitata premessa;
- di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A)**CALENDARIO VENATORIO
Annata 2023/2024**

Vista la legge n. 157/92 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;

Visto il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;

Visto l'art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2010;

Visto il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;

Visto il Regolamento Regionale n. 6/2016 modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 12 del 10 maggio 2017;

Vista la L.R. n. 59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 33 del 05.07.2019;

Visto il Regolamento Regionale “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC” n. 5/2021;

Visto il vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023, approvato con DGR n. 1198/2021 (comprensivo di VAS e Valutazione d'Incidenza), rettificato, con rinnovata approvazione, con DGR n. 2054 del 06.12.2021 e n. 1362 del 10 ottobre 2022;

Visto il Programma Venatorio regionale 2023/2024 (DGR n. 870 del 19 giugno 2023);

Visto l'art. 30 della L.R. n. 59/2017 che stabilisce la regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale.

La Regione regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell'art.30 della L.R. n. 59/2017.

Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

ART.1**Stagione venatoria**

L'apertura della stagione venatoria è fissata al 17 settembre 2023 e termina il 31 gennaio 2024, per i residenti nella Regione.

Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l'esercizio venatorio è consentito da domenica 08 ottobre 2023 fino a domenica 07 gennaio 2024.

L'esercizio venatorio negli Istituti a gestione privatistica, di cui alla L.R. n. 59/2017 art. 14 e presenti sul territorio regionale, è consentito, agli autorizzati dal relativo Concessionario, dalla terza domenica di settembre e fino al 31 gennaio 2024, nei termini di cui al presente Calendario nonché di quelli riportati nei rispettivi provvedimenti istitutivi/autorizzativi regionali di detti Istituti.

ART.2

Periodi, giorni e modi di caccia consentiti

Il primo giorno utile di caccia è domenica 17 settembre 2023; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

In deroga a tale previsione, per i solo cacciatori residenti in Puglia, nel periodo 25 settembre – 05 novembre 2023 le giornate di caccia saranno tre a scelta del cacciatore tra il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

Altresì, sempre in deroga a quanto sopra riportato ed esclusivamente per i residenti nella Regione, è consentito esercitare l'attività venatoria, limitatamente alle specie *Colombaccio*, *Ghiandaia*, *Cornacchia grigia* e *Gazza* nei giorni 3, 4, 7 e 10 febbraio 2024.

Nel periodo 17 settembre 2023 – 31 gennaio 2024 è vietato cacciare ovunque in forma di rastrello in più di tre persone.

Su tutto il territorio regionale è fatto divieto assoluto del prelievo della specie "Beccaccia" attraverso la "posta" ovvero durante "il passaggio" mattutino e serale.

Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.

ART. 3

Attività venatoria nelle ZPS – SIC

L'attività venatoria nelle ZPS, insistenti sul territorio della Regione Puglia, è disciplinata nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale (R.R.) n. 15/2008 "*Misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i.*" e dal Regolamento Regionale n. 28/2008 "*Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/2008*".

Ai sensi di quanto riportato all'art. 5, comma 1, dei precitati Regolamenti Regionali, l'attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 2023, secondo modalità e termini riportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2024 unicamente nelle giornate di mercoledì e domenica.

Nelle ZSC dotate di Piano di gestione l'attività venatoria è esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nei relativi Piani di gestione così come previsto dall'articolo 2 dei relativi Decreti di designazione del Ministero dell'Ambiente.

Nelle ZSC non dotate di Piano di gestione l'attività venatoria è esercitata nel rispetto delle disposizioni del Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016, così come modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 12 del 10 maggio 2017, giusto quanto previsto nell'articolo 2 dei relativi Decreti di designazione del Ministero dell'Ambiente.

Qualora una ZSC sia stata designata anche come ZPS si applicano anche le disposizioni previsti dai relativi commi 1 e 2.

ART. 4

Specie di selvaggina cacciabile

Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

- a) Specie cacciabile dal 17 settembre al 30 ottobre 2023: **quaglia**;
- b) Specie cacciabile dal 01 ottobre al 31 dicembre 2023: **merlo**;
- c) Specie cacciabile dal 01 ottobre al 31 dicembre 2023: **lepre** (*lepus europaeus*);
- d) Specie cacciabile dal 01 ottobre al 29 novembre 2023: **allodola**, con la previsione che il relativo prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- e) Specie cacciabili dal 01 ottobre 2023 al 20 gennaio 2024 e nei giorni 24, 28 e 31 gennaio 2024: **folaga, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, germano reale, alzavola, codone, canapiglia, mestolone, fischione**. Il prelievo nel mese di gennaio 2024 è limitato ai corsi d'acqua, canali, fossi, e aree umide varie ed entro 50 metri di distanza da questi;
- f) Specie cacciabile dal 01 ottobre 2023 al 20 gennaio 2024: **beccaccino**;
- g) Specie: **cervo, daino, muflone**, cacciabili sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione, sentito preventivamente l'ISPRA, e secondo i termini e modalità previsti nel relativo Regolamento Regionale;
- h) Specie cacciabile dal 15 ottobre 2023 al 14 gennaio 2024: **cinghiale**. Il prelievo di detta specie in forma collettiva è consentito nei termini e modalità di cui al relativo Regolamento regionale. Altresì, l'eventuale prelievo in selezione sarà consentito secondo le disposizioni di cui alla relativa normativa regionale e pianificazione;
- i) Specie cacciabili dal 17 settembre 2023 al 03 gennaio 2024: **cornacchia grigia, ghiandaia e gazza** con la previsione che nel mese di settembre e gennaio il prelievo delle predette specie di corvidi potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo. Per dette specie, inoltre, sarà possibile il prelievo nei giorni 3, 4, 7 e 10 febbraio 2024 unicamente da appostamento temporaneo;
- j) Specie cacciabili dal 01 ottobre 2023 al 10 gennaio 2024: **tordo bottaccio, tordo sassello e cesena**, con la previsione che il relativo prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- k) Specie cacciabile dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024: **volpe**. Il prelievo della specie in squadre autorizzate potrà essere svolto nei termini e modalità previsti dal relativo Regolamento regionale;
- l) Specie cacciabile dal 08 ottobre 2023 al 20 gennaio 2024: **beccaccia**; il prelievo è consentito, in detto periodo, unicamente dalle ore 07,00 alle ore 16,00;
- m) Specie cacciabile dal 01 ottobre al 29 novembre 2023: **fagiano**;

- n) Specie cacciabile dal 17 settembre al 10 dicembre 2023 e dal 05 gennaio al 31 gennaio 2024: **colombaccio**, con la previsione che nei mesi di settembre e gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento. Per detta specie, inoltre, sarà possibile il prelievo nei giorni 3, 4, 7 e 10 febbraio 2024 unicamente da appostamento;

Nelle Aziende Faunistico-Venatorie il prelievo della specie fagiano è consentito, con l'utilizzo dei cani da cerca e da ferma, fino al 31 gennaio 2024 in base a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente presentati, dall'Organo di gestione, alla Regione, prima dell'inizio della stagione venatoria.

Specie temporaneamente protette: **Capriolo, Coturnice, Starna, Pernice rossa, Combattente, Pavoncella, Moriglione, Marzaiola e Moretta.**

ART. 5

Orario di caccia

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto (art.18 – comma 7 – Legge 157/92).

La caccia alla "beccaccia" è consentita dalle ore 07,00 sino alle ore 16,00.

Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, un'ora prima dell'inizio dell'attività venatoria o un'ora dopo la chiusura degli orari di caccia, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica e in custodia nel fodero.

Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia nel fodero.

ART. 6

Mezzi di caccia

I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art. 29 della L.R. 59/2017.

ART. 7

Carniere consentito

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

- Selvaggina stanziale:
 - ✓ n. 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale escluso per il cinghiale per il quale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo l'eventuale regolamento emanato dalla Regione. Per il fagiano il carniere totale annuale non deve superare i dieci capi a cacciatore.
- Selvaggina migratoria:

- ✓ n. 20 capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi (di cui massimo cinque codoni), rallidi, frullino e beccaccino (specie di cui all'art. 4 comma 1 lett. e) ed f), cinque allodole, due beccacce, cinque quaglie. Per quest'ultime due specie (beccacce e quaglie), unitamente alla specie "Codone", il carniere totale annuale non potrà superare i n. 20 capi, mentre per la specie "Allodola" i n. 25 capi annuali. Inoltre, per la specie "Beccaccia" il carniere totale mensile di gennaio non potrà superare i n. 6 capi per cacciatore. Infine, per la specie "Colombaccio", limitatamente alle giornate del 3, 4, 7 e 10 febbraio 2024, il carniere massimo giornaliero è ridotto a n. 5 capi per cacciatore.
- ✓ Corvidi (ghiandaia, cornacchia grigia e gazza): n. 10 capi giornalieri per tutto il periodo di prelievo.

ART. 8***Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà***

Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, alla Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, nonché a consegnare l'esemplare alla polizia locale o alle guardie venatorie o al centro recupero di fauna selvatica in difficoltà più prossimo.

ART. 9***Ambiti Territoriali di Caccia***

Ai sensi della L.R. 59/2017, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale. Nelle more della completa attuazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale restano confermati, anche per l'annata venatoria 2023/2024, gli ATC esistenti e rivenienti dal Piano faunistico Venatorio di cui alla DCR n. 217/2009 e DCR n.234/2014, giusto quanto riportato nel Regolamento Regionale n. 10/2021, così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/2022 e dal Regolamento Regionale n. 6/2023.

L'attività venatoria in detti ATC della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 59 del 20.12.2017 e L.R. n. 33/2019 in combinato con le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 5/2021.

ART.10***Uso dei cani da caccia – Addestramento e gare cinofile***

E' consentito l'uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico, dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024. Mentre, l'uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico, dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024.

Nel periodo compreso tra il 03.01.2024 ed il 31.01.2024 l'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta dell'ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati, e autorizzazione della Regione nel rispetto del Regolamento Regionale, nei giorni di mercoledì e domenica.

La caccia in battuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 15 ottobre 2023 al 14 gennaio 2024 è disciplinata dal relativo regolamento regionale.

L'allenamento dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l'apertura della stagione venatoria negli ATC in cui si è autorizzati all'attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 21 agosto al 14 settembre 2023, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili.

L'allenamento di cui al punto precedente è vietato nei giorni di martedì e venerdì.

Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l'anno. Inoltre, previo il nulla-osta dell'Organo di gestione e l'autorizzazione della Regione, sono consentite le prove su fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle zone demaniali e con la chiusura dell'annata venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi da aprile a luglio.

Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 59/2017, previa autorizzazione dell'Organo di gestione del territorio interessato e della Regione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del Piano Faunistico Venatorio regionale.

Le prove cinofile e gare tenute con l'abbattimento di fauna allevata in batteria della specie *quaglia*, *fagiano* e *starna*, devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri – turistico - venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa.

I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio, salvo quanto previsto nel presente articolo e per coloro debitamente autorizzati dalla Regione nelle operazioni di monitoraggio di specie di fauna selvatica.

ART. 11

Tesserino venatorio – Autorizzazioni A.T.C.

Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del tesserino regionale.

Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni, è rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:

- a) licenza di porto di fucile per uso caccia;
- b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;
- c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;

- d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all'art.20 lett. e) della L.R. 59/2017;
- e) eventuale attestazione di versamento della quota di partecipazione alla gestione dei territori compresi nell'ATC in cui si intende esercitare l'attività venatoria.

Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2024. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione dal rilascio del nuovo, salvo casi particolari debitamente documentati.

Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, la data nell'apposito spazio della settimana e il mese di riferimento nonché porre la sigla dell'ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente. Oltre a detto adempimento il titolare del tesserino che usufruisce la giornata di caccia gratuita in mobilità alla fauna migratoria deve, altresì, anche contrassegnare tutte le previste apposite caselle (giorno, mese, sigla ATC e nr autorizzazione) dell'apposita pagina del tesserino venatorio.

Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento e relativo recupero, in modo indelebile sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale e migratoria.

I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente all'Osservatorio Faunistico regionale l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.

I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2024.

I Comuni sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale competente in materia di caccia e all'Osservatorio Faunistico regionale, entro e non oltre il 28 febbraio 2024 il numero totale dei tesserini rilasciati.

La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00 (ottantaquattro/00), deve essere versata secondo la vigente normativa.

La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.

Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l'attività venatoria ai sensi della L.R. n. 59/2017, attuativa della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e ss.mm.ii. nonché della L.R. n. 33/2019.

Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nell'ATC autorizzato e per un massimo di 15 giornate, a partire dal 08 ottobre 2023 e fino al 07 gennaio 2024, esclusivamente, per tutto il periodo, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati eventualmente i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 08 ottobre 2023 e fino al 07 gennaio 2024 sempre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Ai cacciatori residenti in Regione possono essere rilasciati permessi giornalieri per la caccia alla fauna selvatica (migratoria e stanziale) in altri ATC della Regione a partire dalla terza domenica di settembre e fino al 31 gennaio 2024. Sempre per i cacciatori pugliesi, a seguito dell'approvazione della L.R. n. 33/2019 – art. 1, per l'annata venatoria 2023/2024 viene previsto il rilascio di giornate gratuite per la mobilità venatoria per il prelievo di fauna migratoria in ATC diversi da quello di residenza per massimo venti giornate, a partire dall'11 ottobre 2023 e fino al 31 gennaio 2024, nei termini e modalità riportati nella parte "ACCESSO AGLI ATC" del Programma Venatorio regionale 2023/2024.

Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraprovinciali ed extraregionali, unitamente ai permessi giornalieri per la mobilità venatoria gratuita, non possono e non debbano superare in alcun modo la percentuale massima di cui all'art. 11 della L.R. n. 59/2017, così come specificatamente riportato nel predetto Programma Venatorio regionale 2023/2024.

Per quanto attiene i predetti permessi giornalieri essi potranno essere rilasciati nel rispetto delle modalità, termini e quantità riportate in apposito provvedimento dirigenziale adottato dalla Sezione regionale competente in materia.

ART. 12

Limitazioni e divieti

Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all'esercizio venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 59/2017 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 30, comma 10, della predetta legge regionale è vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell'avifauna (01 gennaio – 30 agosto).

ART. 13

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all'art. 41 della L.R. 59/2017 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti ed i poteri di cui all'art. 43 della stessa legge.

ART.14***Sanzioni***

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge n. 157/92 e L.R. 59/2017 e ss.mm.ii. nonché del vigente Regolamento Regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt. 48 e 49 della precitata normativa regionale.

ART. 15***Disposizioni finali***

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono le norme della L.R. n° 59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii..

Il presente allegato è composto da n. 9 facciate

Il Dirigente della Sezione
Dr Domenico Campanile



Domenico Campanile
25.07.2023 10:49:29
GMT+00:00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2023, n. 1054

Stagione venatoria 2023/2024: pre-apertura

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

L'articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell'11 febbraio 1992 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* e successive modifiche, stabilisce:

- a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
- b) al comma 1 – bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, che l'esercizio venatorio *"..... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli"*;
- c) al **comma 2**, il **potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i *"..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato"*** per le singole specie. Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 42 comma 2 della legge n. 96/2010 è stata introdotta la possibilità, da parte delle regioni, di *posticipare non oltre la prima decade di febbraio i predetti termini in relazione a specie determinate e allo scopo le stesse sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'ISPRA, al quale devono uniformarsi*;
- d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto *"di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria"*;

I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della L. 157/1992 dall'art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;

Il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;

La Regione Puglia in attuazione della Legge n. 157/92 e ss.mm.ii. ha approvato la L.R. n. 59 del 20 dicembre 2019 e ss.mm.ii.;

La competente Sezione regionale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha predisposto una ipotesi di Calendario venatorio regionale annata 2023/2024 e ipotesi di pre-apertura, per le quali sono stati acquisiti i dovuti relativi pareri dell'ISPRA (nota prot. rifer. 0039135/2023 del 17.07.2023) e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, espresso nelle seduta del 20.07.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2017;

Considerato che ai sensi del comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019 e ss.mm.ii. , la Regione Puglia, sentite le proposte formulate in merito, ai sensi del precitato comma 2 dell'art. 28 L.R. n. 59/2017 (ISPRA e Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale), in deroga a quanto previsto dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2023/2024, può autorizzare l'anticipazione dell'esercizio venatorio nel periodo compreso tra il 01 settembre e la terza domenica di settembre;

Tanto premesso, in relazione alle situazioni ambientali della realtà territoriale pugliese ed in deroga a quanto previsto dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2023/2024, tenuto conto, peraltro, di quanto previsto nel "Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)" approvato dalla Conferenza Stato Regioni nel 2021, - come previsto dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE - è possibile prevedere la **pre-apertura dell'esercizio venatorio**, sul territorio di caccia programmata regionale e secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 del predetto Calendario Venatorio regionale 2023/2024, nei seguenti giorni e per il prelievo delle seguenti specie:

- giorni **03, 06 e 10 settembre 2023** alle seguenti specie: **tortora** (*Streptopelia turtur*), **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*), **gazza** (*Pica pica*), **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*) e **colombaccio** (*Columba palumbus*);
- che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
- che **il carniere giornaliero per la tortora è di 5 capi giornalieri per cacciatore e 10 capi totali**, che andranno a sommarsi eventualmente a quello totale annuale di cui all'art. 7 del vigente Calendario Venatorio nel caso in cui si verificheranno determinate condizioni in ossequio al predetto "Piano di azione nazionale per la conservazione della Tortora selvatica" (ulteriore periodo di prelievo nell'ambito del cosiddetto "prelievo adattativo"). Unicamente per detta specie il prelievo nelle predette giornate è consentito fino alle ore 12,00;
- che il carniere giornaliero **per le predette specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia è di 10 capi totali per giornata;**
- che il **carniere giornaliero per il colombaccio è di 5 capi giornalieri;**
- che nei giorni 03, 06 e 10 settembre 2023 è consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto.

Tenuto conto di quanto premesso, si ritiene opportuno fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto l'Amministrazione Regionale a fissare le predette date, termini e modalità delle pre-apertura dell'esercizio venatorio in deroga al Calendario Venatorio regionale annata 2023/2024, in particolare evidenziarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

Tortora (*Streptopelia turtur*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in pre-apertura nei **giorni 03, 06 e 10 settembre** in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019;
- che detto prelievo sarà consentito nel rispetto di quanto previsto nel "Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)" - come previsto dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE -, nell'ambito della prevista gestione e prelievo adattativo riportato e promosso nello stesso. In linea con il predetto piano sarà utilizzata come soglia regionale il limite di prelievo corrispondente al 50% della media risultante dall'analisi dei carnieri delle annate (dati più completi a disposizione della competente Sezione - Osservatorio Faunistico regionale) 2019/2020 (n. 5.738 capi prelevati) e 2020/2021 (n. 6.379 capi prelevati);
- che in ossequio al predetto "Piano di gestione nazionale" la competente Sezione provvederà a porre in essere le necessarie iniziative tese al controllo dei relativi prelievi, per garantire il rispetto della percentuale (50%) della media degli abbattimenti dichiarati nelle precitate annate e pari a 3.029 capi;
- per quanto attiene la dichiarazione/comunicazione immediata degli abbattimenti effettuati in dette giornate la Regione provvederà, per una puntuale verifica degli abbattimenti per ogni singola giornata prevista al fine di non superare il limite dei predetti capi prelevabili (3.029 capi), a predisporre un'apposita pagina web da riportare sul portale della competente Sezione regionale in cui il cacciatore che intenda abbattere capi della specie "Tortora" dovrà registrarsi entro il 29 agosto e nella quale, lo stesso, dovrà

inserire entro le ore 10 come primo controllo, ed, obbligatoriamente, entro le ore 15 di ogni giornata di caccia il numero di tortore abbattute. La pagina web avrà un apposito numero verde di assistenza. Sarà attivato anche un numero al quale il cacciatore può inviare gli abbattimenti con SMS. La caccia alla tortora sarà consentita solo ai cacciatori che si saranno preventivamente registrati su detta pagina web nei termini precisati che saranno riportati in apposito atto dirigenziale della competente Sezione regionale che sarà debitamente pubblicato sul BURP e sui siti degli ATC pugliesi e della predetta Sezione;

- inoltre, si specifica che la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: *“Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell’art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile”*;
- a supporto di quanto predetto e delle previsioni previste nell’allegato calendario venatorio si richiama quanto riportato nella pubblicazione *Rete Rurale Nazionale & Lipu (2021) Puglia Farmland Bird Index e andamenti di popolazione delle specie 2000-2020*, in cui si dimostra che la tortora è in aumento come popolazione nidificante in Puglia nell’arco temporale 2000-2020. Questo conferma che l’attività venatoria, svolta nell’arco di 21 stagioni in cui si è sempre svolta la preapertura alla specie, non ha indotto alcun problema di conservazione sulla tortora in Puglia, la cui popolazione nidificante è in incremento;
- inoltre, si evidenzia che le popolazioni migratrici che investono la Regione Puglia provengono dalla sub popolazione appartenente alla “Flyway centro-orientale” (Marx et al. 2016), i cui dati di demografia sono complessivamente più favorevoli rispetto alla Flyway occidentale;
- ha limitato come riportato nel piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di dieci capi;
- nelle predette giornate del 03, 06 e 10 settembre il prelievo è consentito **fino alle ore 12,00**;

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in pre-apertura nei **giorni 03, 06 e 10 settembre** in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l’apertura ai sensi dell’art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell’art. 28 nonché del comma 9 dell’art. 30 della L.R. n. 59/2019;
- a livello europeo le specie sono attualmente considerate in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (31 luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la Cornacchia grigia è specie per la quale può essere richiesto l’anticipo del prelievo al 01 settembre. L’ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per l’anticipo del prelievo in pre-apertura per alcune giornate fisse, esclusivamente nella forma dell’appostamento;
- di prevedere un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: *“Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”*;

Gazza (*Pica pica*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in pre-apertura nei **giorni 03, 06 e 10 settembre** in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019.;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 Luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la Gazza è specie per la quale può essere richiesto l'anticipo del prelievo al 01 settembre. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per l'anticipo del prelievo in pre-apertura per alcune giornate fisse, esclusivamente nella forma dell'appostamento;
- di prevedere un carniere giornaliero di nr. 10 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*;

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in pre-apertura nei **giorni 03, 06 e 10 settembre** in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre con possibilità di anticipare l'apertura ai sensi dell'art. 18 comma 2 L. 157/92 e comma 2 e 3 dell'art. 28 nonché del comma 9 dell'art. 30 della L.R. n. 59/2019.;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la Ghiandaia è specie per la quale può essere richiesto l'anticipo del prelievo al 01 settembre. L'ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per l'anticipo del prelievo in pre-apertura per alcune giornate fisse, esclusivamente nella forma dell'appostamento;
- di prevedere, per dette giornate (01 e 04/09/2022) un carniere giornaliero di nr. 05 capi;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*;

Colombaccio (*Columba palumbus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo in pre-apertura nei **giorni 03, 06 e 10 settembre** in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (*Columba palumbus*), il documento dell'ISPRA nello specifico, riportando testualmente, la individui come: "specie considerata in buono stato di conservazione, che "in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori", per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione" ed infine "il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò

la “Guida alla disciplina della caccia” giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre.” (ISPRA, “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”, documento prodotto da ISPRA (pag. 28);

- i più recenti studi presentati nella nuova pubblicazione ufficiale per l’Unione Europea “European Red List of Birds” 2021, definisce la specie “Least Concern” (minima preoccupazione) sia in UE che in tutta Europa. Anche in Italia la popolazione della specie è valutata in forte incremento anche dai dati più recenti aggiornati al 2017 (Rete Rurale Nazionale – LIPU 2018) “Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index dal 200 al 2017”;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con l’inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere previsto l’anticipo del prelievo al 01 settembre. L’ISPRA, nel proprio citato parere, si è espressa favorevolmente per l’anticipo del prelievo in pre-apertura per alcune giornate fisse, esclusivamente nella forma dell’appostamento;
- ha limitato il carniere giornaliero, per le predette giornate di pre-apertura, a non più di cinque capi giornalieri;

RITENUTO che per quanto riguarda la caccia in preapertura anche su quanto suggerito, in varie passate circostanze, dall’ISPRA e per quanto specificato nelle predette motivazioni, si ritiene di consentire, in deroga ed esclusivamente per i residenti in Regione, con limitazioni di carniere, esercitare l’attività venatoria limitatamente nei giorni 03, 06 e 10 settembre 2023 unicamente da appostamento nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d’acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie e all’esterno dei boschi;

RITENUTO, altresì, che per quanto riguarda l’anticipo dei termini del prelievo venatorio, ai sensi delle vigenti disposizioni rivenienti da quanto previsto dall’art. 18 comma 2 della legge n. 157/92 e ss.mm.ii è già previsto nel Calendario Venatorio 2023/2024 il rispetto dell’arco temporale massimo di prelievo delle specie Gazza, Ghiandaia, Cornacchia grigia e Colombaccio. Per quanto riguarda la specie “Tortora” la stessa sarà oggetto di pedissequa applicazione dei termini previsti nel predetto “Piano di gestione nazionale della Tortora selvatica (*Streptopelia turtur*)”, come previsto dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE, in particolare con il monitoraggio degli abbattimenti giornalieri per il tramite di un’apposita pagina web da riportare sul portale della competente Sezione regionale;

Ciò premesso, si ritiene di proporre l’approvazione del presente provvedimento al fine di consentire la pre-apertura della stagione venatoria, nei termini su esposti, in deroga alle previsioni previste nell’approvando Calendario Venatorio regionale 2023/2024.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

Valutazione dell'impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022 (si tratta dell'atto in esame).

L'impatto di genere stimato è:

☐ diretto

☐ indiretto

☒ neutro

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44, comma 1, della L.R. n.7/2004 (Statuto della Regione Puglia) e art. 30 L.R. n. 59/2017.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 2 della L. R. 59/2017 e successive modifiche e norme attuative, propone alla Giunta :

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- di autorizzare la pre-apertura dell'esercizio venatorio, in deroga alle previsioni riportate dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2023/2024 per i soli residenti in Regione ed unicamente sul territorio di caccia programmata regionale e nelle Aziende Faunistico Venatorie regionali debitamente autorizzate, nei seguenti termini e modalità:
 - giorni **03, 06 e 10 settembre 2023** alle seguenti specie: **tortora** (*Streptopelia turtur*), **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*), **gazza** (*Pica pica*) , **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*) e **colombaccio** (*Columba palumbus*);
 - che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
 - che il carniero giornaliero per la **tortora** è di **5 capi** giornalieri per cacciatore e **10 capi** totali, che andranno a sommarsi eventualmente a quello totale annuale di cui all'art. 7 del vigente Calendario Venatorio nel caso in cui si verificheranno determinate condizioni in ossequio al predetto "Piano di azione nazionale per la conservazione della Tortora selvatica" (ulteriore periodo di prelievo nell'ambito del cosiddetto "prelievo adattativo"). Unicamente per detta specie il prelievo nelle predette giornate è consentito fino alle ore 12,00;
 - che il carniero giornaliero per le predette specie **cornacchia grigia, gazza e ghiandaia** è di **10 capi** totali per giornata;
 - che il carniero giornaliero per il **colombaccio** è di **5 capi** giornalieri;
 - che nei giorni 03, 06 e 10 settembre 2023 è consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto.
- di dare atto, conseguentemente, che il Calendario Venatorio regionale 2023/2024 ha già previsto la relativa modifica del periodo di prelievo delle specie cornacchia grigia, gazza , ghiandaia e colombaccio per il rispetto dell'arco temporale di prelievo nel rispetto delle vigenti normative;

- di demandare alla competente Sezione regionale, per il tramite dei propri uffici preposti, l'adozione di tutte le iniziative necessarie e consequenziali per il pedissequo rispetto di quanto previsto dal "Piano di gestione nazionale della **Tortora selvatica** (*streptopelia turtur*)", come previsto dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE, in particolare per il monitoraggio degli abbattimenti giornalieri per il tramite di un'apposita pagina web da riportare sul proprio portale;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto dal funzionario responsabile di PO "*Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria*" e dal Dirigente ad interim del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, confermato dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO

p.a. Giuseppe Giorgio Cardone

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Dr Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

L'ASSESSORE

Dr Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;

- di autorizzare la pre-apertura dell'esercizio venatorio, in deroga alle previsioni riportate dall'approvando Calendario Venatorio regionale 2023/2024 per i soli residenti in Regione ed unicamente sul territorio di caccia programmata regionale e nelle Aziende Faunistico Venatorie regionali debitamente autorizzate, nei seguenti termini e modalità:
 - giorni **03, 06 e 10 settembre 2023** alle seguenti specie: **tortora** (*Streptopelia turtur*), **cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*), **gazza** (*Pica pica*) , **ghiandaia** (*Garrulus glandarius*) e **colombaccio** (*Columba palumbus*);
 - che il prelievo delle predette specie potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
 - che il carniere giornaliero per la **tortora** è di **5 capi** giornalieri per cacciatore e **10 capi** totali, che andranno a sommarsi eventualmente a quello totale annuale di cui all'art. 7 del vigente Calendario Venatorio nel caso in cui si verificheranno determinate condizioni in ossequio al predetto "Piano di azione nazionale per la conservazione della Tortora selvatica" (ulteriore periodo di prelievo nell'ambito del cosiddetto "prelievo adattativo"). Unicamente per detta specie il prelievo nelle predette giornate è consentito fino alle ore 12.00;
 - che il carniere giornaliero per le predette specie **cornacchia grigia, gazza e ghiandaia** è di **10 capi** totali per giornata;
 - che il carniere giornaliero per il **colombaccio** è di **5 capi** giornalieri;
 - che nei giorni 03, 06 e 10 settembre 2023 è consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto.
- di dare atto, conseguentemente, che il Calendario Venatorio regionale 2023/2024 ha già previsto la relativa modifica del periodo di prelievo delle specie cornacchia grigia, gazza , ghiandaia e colombaccio per il rispetto dell'arco temporale di prelievo nel rispetto delle vigenti normative;
- di demandare alla competente Sezione regionale, per il tramite dei propri uffici preposti, l'adozione di tutte le iniziative necessarie e consequenziali per il pedissequo rispetto di quanto previsto dal "Piano di gestione nazionale della **Tortora selvatica** (*streptopelia turtur*)", come previsto dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE, in particolare per il monitoraggio degli abbattimenti giornalieri per il tramite di un'apposita pagina web da riportare sul proprio portale;
- disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2023, n. 1102

Autorizzazione al prelievo in deroga della specie "Sturno" annata 2023/2024, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità, Sig. Giuseppe Cardone, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Premesso che :

la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lett. a), statuisce che è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e ss.mm.ii. all'art. 19 bis stabilisce:

- al comma 1, che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 e ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
- al comma 2, che i soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle Regioni;
- al comma 5, che nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lett. a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul BUR almeno 60 giorni prima dalla data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;
- al comma 6bis, che le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello Sturno (*sturnus vulgaris*) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio delle attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali;

la L.R. 09 agosto 2016, n. 23 – art. 20 - ha disposto che le funzioni amministrative di caccia e pesca già esercitate dalle Province e Città Metropolitana di Bari sono trasferite alla Regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge ed espletate mediante forma di avalimento e convenzione (BURP n. 93 del 10.08.2016);

la Regione Puglia alla luce delle varie sollecitazioni pervenute dalle Associazioni di categoria interessate, *in primis* quelle agricole, nonché di Enti territoriali ed, inoltre, a seguito di indicazioni della Prefettura di Bari rivenienti da varie riunioni tenutesi, nel tempo, per affrontare le problematiche rivenienti dalla elevata presenza di "Sturni" in determinati territori provinciali, ha dato mandato al Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli alimenti (Di.S.P.P.A. , ex Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università di Bari - DISAAT), nell'ambito di specifici accordi di collaborazione giuste DGR n. 2332/2015 ,

DGR n. 368/2020 e DGR n. 1842/2022, di porre in essere le necessarie iniziative tese allo studio della presenza della specie in parola sul territorio regionale, in particolare al monitoraggio delle popolazioni e relativa stima dei danni alle colture agricole;

il Di.S.P.P.A. (ex DISAAT), in diverse circostanze, ha presentato alla competente Sezione regionale una specifica e dettagliata relazione tecnico-scientifica elaborata nel periodo autunnale-invernale (quadriennio 2016-2020 e annata 2022/2023) riguardante il monitoraggio delle popolazioni di "Storno" presenti sul territorio pugliese (stimate in sede di studio fino a circa 10 milioni di esemplari svernanti in Puglia) e relativa stima dei danni alle colture agricole (pari a circa 0,35% della sola produzione agricola) con una perdita media fino al 12,6% del prodotto atteso;

la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, competente in materia, ha comunicato, nell'ambito delle vigenti normative e giusta propria nota prot. n. 0005348 del 28 aprile 2023, all'ISPRA l'intenzione della Regione Puglia di adottare specifico provvedimento di attuazione del prelievo in deroga per la specie Storno (*Sturnus vulgaris*) per l'annata 2023/2024;

l'ISPRA ha rilasciato il proprio parere, con note prot. n. 0028686/2023 del 26 maggio 2023 e n. 0035735/2023 del 29 giugno 2023, esprimendosi favorevolmente per il prelievo in deroga nell'ambito territoriale di applicabilità della deroga nel quale si sono registrati i danni e quindi nelle specifiche Aree delle province di Bari, Brindisi e Foggia, come indicato nella documentazione fornita dalla Regione (relazione Di.S.P.P.A.) e alle seguenti condizioni:

- numero massimo di capi abbattibili in detto territorio non superiore alle 10.000 unità;
- abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto in periodo da novembre 2023– gennaio 2024;
- periodo di abbattimento da novembre 2023 a gennaio 2024, in presenza di uliveti in frutto;
- adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare debitamente ed in maniera tempestiva gli abbattimenti effettuati sul previsto territorio regionale autorizzato al fine, ove ne ricorrono le condizioni, di poter interrompere gli abbattimenti;
- divieto di utilizzo richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura;
- utilizzo dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;
- invio all'ISPRA e al competente Ministero di apposita rendicontazione a chiusura delle attività relativo al "Piano di contenimento" della specie in parola.

nella riunione del 20 luglio 2023 il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale ha formulato le proprie proposte e rilasciato il relativo parere ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle vigenti normative, rappresentando comunque perplessità in ordine alla complessiva gestione e rischi derivanti dell'eventuale deroga limitata al territorio indicato nella citata nota ISPRA.

Rilevato che:

in determinate aree del territorio della Regione Puglia sono presenti rilevanti produzioni agricole in particolare olivicole, unitamente a quelle orticole, e che lo "Storno" è tra le specie che causa maggiori danni quantitativi e qualitativi a dette colture e che allo stato mancano soluzioni sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati, alternative al prelievo in deroga, in quanto si è dimostrato, in diverse situazioni, che le predette soluzioni risultano parzialmente risolutive e con effetti limitati al breve periodo;

nel periodo in cui le principali colture a rischio (olivicole e orticole) sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione della citata specie risulta particolarmente numerosa in quanto interessata dalla presenza di individui soprattutto svernanti (migratori) che si aggiungono alla frazione nidificante stanziale.

Preso atto, altresì, di quanto riportato:

- nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della ex Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008;
- nei documenti dell’ISPRA “Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello Storno (*Sturnus vulgaris*) in Italia” dell’agosto 2009, nel quale sono riportate indicazioni tecniche gestionali relative alle modalità ed al monitoraggio di un possibile prelievo venatorio dello storno in Italia, nonché “Lo storno (*Sturnus vulgaris*) in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l’inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)” del febbraio 2011.

Tenuto conto dell’esperienza già maturata in Regione nel 2010 e 2017, allorquando con apposite DGR fu autorizzato il prelievo in deroga alla specie storno per l’annata 2010-2011 e 2017-2018;

Considerato che, nelle more dell’adozione delle linee guida ministeriali previste dall’art. 19 bis comma 5 L. n. 157/92, sussiste l’esigenza, a fronte di situazioni, anche documentate, di danno alle tipiche colture agricole pugliesi, di consentire per l’annata 2023/2024 il prelievo in deroga della specie “storno”, dannosa per l’agricoltura, allo scopo di limitare e prevenire l’incidenza dei danni alle attività agricole applicando la disciplina vigente.

Ritenuto, pertanto, alla luce del quadro di analisi, valutazioni e dati in possesso sopra richiamati e contemperandoli con esigenze di conservazione della specie e tutela delle produzioni agricole citate e giusto quanto riportato nel vincolante parere ISPRA, che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga della specie “storno” (*Sturnus vulgaris*) nell’area della “Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi”, individuata nei territori dei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi), e nell’area “Fascia pedegarganica della provincia di Foggia”, individuata nei territori dei comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia).

Ritenuto, altresì, di dover prevedere, all’uopo, un apposito programma di intervento del prelievo in deroga nei termini di cui all’allegato A) al presente provvedimento, ciò per uniformarsi al predetto parere ISPRA. In particolare per assicurare il controllo/monitoraggio dell’attività di prelievo in deroga ex art. 19bis della legge n. 157/1992 della specie “Storno”, appare comunque necessario ed indispensabile limitare i soggetti autorizzati a detto prelievo, con disposizioni specifiche in ordine ai massimi prelievi giornalieri e stagionali per ciascun soggetto autorizzato, in modo da garantire il non superamento del numero di unità di esemplari di storno complessivamente programmati per il prelievo in deroga in parola.

Alla luce di quanto sin qui richiamato e al fine di indurre l’allontanamento delle popolazioni di storno dalle aree più vulnerabili, nel rinviare per il dettaglio al precitato programma di intervento allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, si richiama in via sintetica la proposta di **prelievo in deroga**, ai sensi dell’art. 19 bis legge 157/1992 e dell’art. 9 lettera a) della direttiva 2009/147/CE, della specie “storno” (*sturnus vulgaris*), da effettuare da parte di operatori specificamente autorizzati selezionati tra quelli residenti in Puglia regolarmente iscritti agli ATC, esclusivamente nei territori già destinati alla caccia programmata ricadenti **nelle aree di seguito indicate**:

- **Area “Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi”**

[comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)]

- **Area “Fascia pedegarganica della provincia di Foggia”**

[comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia)]

Detto prelievo deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti **condizioni, criteri e modalità:**

- a) limiti quantitativi di massimo prelievo: 10.000 unità;
- b) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 30 unità;
- c) n. massimo di operatori da autorizzare: 333, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell’area di intervento o iscritti agli ATC di Bari , Brindisi e Foggia e, anche tra questi oltre che per quelli residenti fuori area o iscritti agli altri ATC regionali, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione e, comunque, volendo assicurare una percentuale del 3% degli operatori in ogni comune di residenza. Detto numero di operatori viene suddiviso in 233 per l’Area di Bari/Brindisi e 100 per l’Area di Foggia;
- d) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto;
- e) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: 11 novembre 2023 – 21 gennaio 2024;

Le autorizzazioni per le attività di prelievo in deroga della specie “Storno”, nel rispetto dei limiti e condizioni su riportate, saranno rilasciate dalla Regione secondo le priorità su richiamate sulla base delle istanze da presentare nel periodo successivo al sessantesimo giorno dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento.

Agli operatori autorizzati sarà rilasciato specifico tesserino regionale sul quale riportare nell’immediatezza gli abbattimenti eseguiti, subito dopo il relativo recupero dei capi.

Le modalità di richiesta e rilascio autorizzazioni (tesserino) nonché quelle di accesso al sistema centralizzato, atto alla verifica degli abbattimenti, saranno riportati in apposita DDS che sarà pubblicata sul BURP e resa debitamente nota nelle forme più opportune.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

Valutazione dell’impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022 (si tratta dell’atto in esame).

L’impatto di genere stimato è:

☐ diretto

☐ indiretto

☒ neutro

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e delle disposizioni di cui alla L. 157/92 art. 19bis e s.m.i., propone alla Giunta:

- di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- di autorizzazione il prelievo in deroga della specie "Sturno" - annata 2023/2024 -, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92, nel rispetto dei tempi, luoghi e modalità previsti nel programma di intervento, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato A), qui di seguito sinteticamente riassunto nei suoi elementi essenziali:

- **Area "Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi"**

[comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)];

- **Area "Fascia pedegarganica della provincia di Foggia"**

[comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia)];

- a) limiti quantitativi di massimo prelievo: 10.000 unità;
- b) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 30 unità;
- c) n. massimo di operatori da autorizzare: 333, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell'area di intervento o iscritti agli ATC di Bari, Brindisi e Foggia e, inoltre, anche quelli residenti fuori area e iscritti agli altri ATC regionali, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione e, comunque, volendo assicurare una percentuale del 3% degli operatori in ogni comune di residenza. Detto numero di operatori viene suddiviso in 233 per l'Area di Bari/Brindisi e 100 per l'Area di Foggia;
- d) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto;
- e) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: 11 novembre 2023 – 21 gennaio 2024;
- di non consentire per il prelievo della specie "sturno" sul territorio regionale l'uso di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura;
- di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19bis della L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
- di prevedere la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie autorizzata con il presente atto su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica o per

altre motivazioni;

- di stabilire che l'efficacia delle presenti disposizioni in deroga decorrono successivamente al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- di dare atto, infine, che la Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, supportata all'uopo dal Di.S.P.P.A. dell'Università di Bari, risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 paragrafo 2 della predetta direttiva sono realizzate (L.R. n. 30/2007);
- di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di provvedere ad adottare apposita DDS su cui riportare tutti gli atti e le disposizioni necessarie per l'attuazione del prelievo in parola e relativo piano di contenimento;
- di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
- di dare mandato alla Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di dare comunicazione della pubblicazione del presente atto sul BURP al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA, ai sensi delle vigenti normative (L. 157/92 art 19bis).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO

Sig. Giuseppe Cardone

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Dr. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento, in applicazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 e ss.mm.ii., **non ravvisa** la necessità di esprimere alcuna osservazione sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore all'Agricoltura

Dr. Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
- di autorizzazione il prelievo in deroga della specie “Storno” - annata 2023/2024 -, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell’art. 19 bis della Legge n. 157/92, nel rispetto dei tempi, luoghi e modalità previsti nel programma di intervento, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato A), qui di seguito sinteticamente riassunto nei suoi elementi essenziali:

- **Area “Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi”**

[comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello , Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)];

- **Area “Fascia pedegarganica della provincia di Foggia”**

[comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia)];

- f) limiti quantitativi di massimo prelievo: 10.000 unità;
 - g) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 30 unità;
 - h) n. massimo di operatori da autorizzare: 333, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell’area di intervento o iscritti agli ATC di Bari, Brindisi e Foggia e, inoltre, anche quelli residenti fuori area e iscritti agli altri ATC regionali, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione e, comunque, volendo assicurare una percentuale del 3% degli operatori in ogni comune di residenza. Detto numero di operatori viene suddiviso in 233 per l’Area di Bari/Brindisi e 100 per l’Area di Foggia;
 - i) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto;
 - j) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: 11 novembre 2023 – 21 gennaio 2024;
- di non consentire per il prelievo della specie “storno” sul territorio regionale l’uso di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura;
 - di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell’adozione delle linee guida ministeriali di cui all’art. 19bis della L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
 - di prevedere la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie autorizzata con il presente atto su richiesta dell’ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica o per altre motivazioni;
 - di stabilire che l’efficacia delle presenti disposizioni in deroga decorrono successivamente al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
 - di dare atto, infine, che la Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, supportata all’uopo dal Di.S.P.P.A. dell’Università di Bari, risulta essere l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’art. 9 paragrafo 2 della predetta direttiva sono realizzate (L.R. n. 30/2007);
 - di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di provvedere ad adottare apposita DDS su cui riportare tutti gli atti e le disposizioni necessarie per l’attuazione

del prelievo in parola e relativo piano di contenimento;

- di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
- di dare mandato alla Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di dare comunicazione della pubblicazione del presente atto sul BURP al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA, ai sensi delle vigenti normative (L. 157/92 art 19bis).

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A)**PROGRAMMA DI INTERVENTO PER IL PRELIEVO IN DEROGA****(ART. 19 BIS DELLA LEGGE n. 157/1992)**SPECIE: **STORNO** (*Sturnus vulgaris*)

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per ridurre e prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle tipiche coltivazioni regionali, nello specifico “olivicole”, favorendo l’allontanamento degli stormi di storni dalle aree a più alta densità olivicola, più sensibili al danneggiamento.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l’uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/92 – art. 13, comma 1 e art. 29 della L.R. n. 59/2017, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche. Non è ammesso l’uso di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura.

PERIODO DI APPLICAZIONE: dal primo giorno utile dalla decorrenza della deroga fino a gennaio 2024 (11 novembre 2023 – 21 gennaio 2024), nel rispetto di tutti i termini e limiti previsti dal vigente calendario venatorio regionale, in particolare giornate (mercoledì, sabato e domenica) e orari. Il prelievo in deroga non è consentito nei territori autorizzati ricadenti in ZSC o ZPS.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento temporaneo per un numero massimo giornaliero di 10 (dieci) capi e 30 (trenta) capi complessivi stagionali per operatore.

Il prelievo complessivo stagionale regionale è di 10.000 (diecimila) capi, prelevabili nel territorio di cui all’allegata cartografia - **Area “Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi” e Area “Fascia pedegarganica della Provincia di Foggia”**

[territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi) – Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia)]

Pertanto, i soggetti autorizzabili saranno, massimo, pari a nr. 333. Detto numero di operatori viene suddiviso in 233 per l’Area di Bari/Brindisi e 100 per l’Area di Foggia.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di “storno” presente nelle aree interessate nei mesi autunnali-invernali è costituita da soggetti di diversa origine (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e non sono, ovviamente, distinguibili fra loro. Pertanto, un prelievo di questa specie condotta in maniera generalizzata sul territorio con le modalità in uso nella

normale pratica venatoria ("al rientro" nei canneti o nei vari dormitori con i richiami) otterrebbe il risultato di una significativa diminuzione dei danni solo a fronte di un prelievo di dimensioni poco praticabili e comunque improponibile e non accettabile.

Si ritiene che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile ed in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lett. a), consista invece nell'abbattere un numero limitato di capi, nelle immediate vicinanze dai nuclei vegetazionali produttivi a rischio sparsi sul territorio, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni agricole regionali, in particolare olivicole, in modo da rafforzare, altresì, l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti tipici (detonatori temporizzati-cannoncini a gas) già presenti sul territorio, pur sé in modo non omogeneo, che com'è noto perdono la loro efficacia dopo un certo tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e di limitare in maniera sostanziale i rischi per le altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE:

ai sensi della legislazione nazionale e regionale (L.R. n. 30/2007 – art. 4) la Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, supportata all'uopo dal Di.S.P.P.A. dell'Università di Bari, risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI: il Di.S.P.P.A., nell'ambito delle proprie attività sul campo, rivenienti dall'accordo con la Regione Puglia, riguardanti il monitoraggio delle popolazioni di storno e relativa stima dei danni prodotti, attraverso i propri tecnici potrà proporre al competente Assessorato regionale, per motivate ragioni, la sospensione o la limitazione del prelievo in deroga di che trattasi.

L'Osservatorio Faunistico regionale entro il 15 aprile 2024 dovrà trasmettere i dati censiti dei prelievi della specie derivanti dai relativi tesserini che dovranno essere consegnati dai titolari entro il 28 febbraio 2024, secondo i termini e modalità che saranno riportati nell'apposito provvedimento dirigenziale.

CONDIZIONI OPERATIVE PER I PRELIEVI: per il prelievo in deroga sono interessati esclusivamente i territori già destinati a caccia programmata e il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo nel raggio di 100 metri) da nuclei vegetazionali (olivicoli) produttivi esclusivamente con frutto pendente.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Puglia regolarmente iscritti agli ATC con priorità a quelli residenti nei Comuni interessati dal prelievo e, comunque, secondo i criteri di seguito indicati.

LUOGO DI APPLICAZIONE: Il prelievo è consentito nelle predette aree, ove è stato accertato il danno nelle annate precedenti per ridurne la consistenza dello stesso previo prevenzione e nelle altre aree regionali contermini o comunque caratterizzate dalla concomitante rilevata presenza di dormitori di popolazione di storni ed elevata densità olivicola:

“Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi”

[territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Conversano, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Ceglie Messapica, Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, Latiano, Carovigno, San Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)]

“Fascia pedegarganica della Provincia di Foggia”

[territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico e Cagnano Varano (Foggia)]

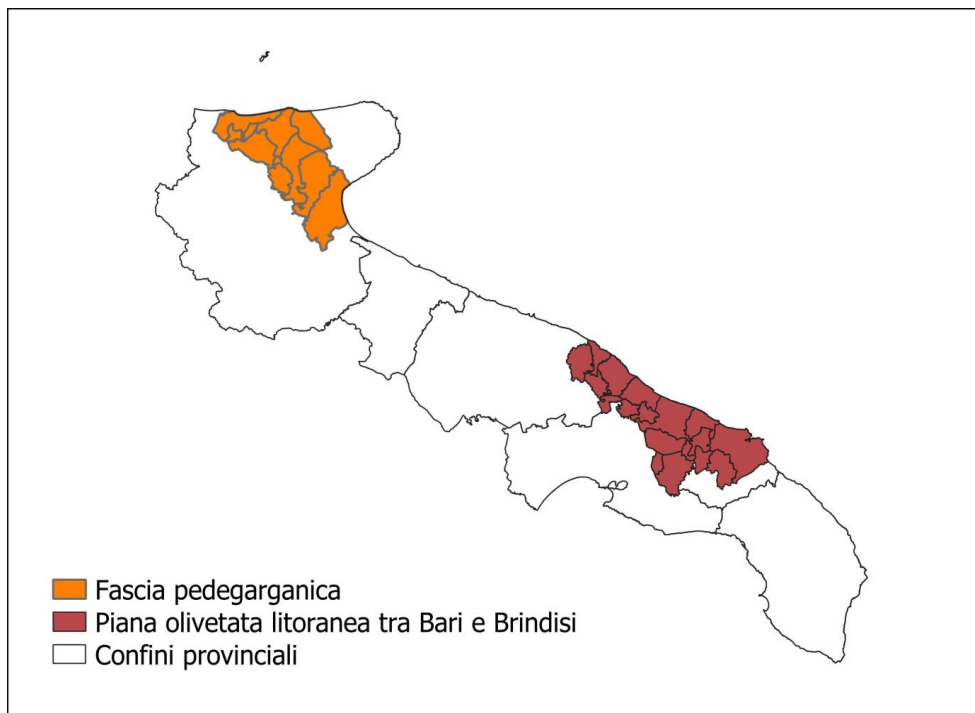
limiti quantitativi di massimo prelievo: 10.000 unità

limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 30 unità

n. massimo di operatori da autorizzare: 333, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell’area di intervento o iscritti agli ATC di Bari e Brindisi e, inoltre, anche quelli residenti fuori area e iscritti agli altri ATC regionali, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione e, comunque, volendo assicurare una percentuale del 3% degli operatori in ogni comune di residenza. Detto numero di operatori viene suddiviso in 233 per l’Area di Bari/Brindisi e 100 per l’area di Foggia.

Prelievo in deroga ai sensi art. 9 lettera a) Direttiva 2009/14 CE - Specie <i>Sturnus vulgaris</i> Piana olivetata litoranea tra Bari e Brindisi e Fascia pedegarganica - Foggia			
CODICE PROVINCIA	COMUNE	CACCIA ALLO STORNO	PORZIONE COMUNALE
71	Apricena	si	
71	Cagnano Varano	si	
71	Lesina	si	
71	Manfredonia	si	
71	Poggio Imperiale	si	
71	Rignano Garganico	si	
71	Sannicandro Garganico	si	
71	San Giovanni Rotondo	si	
71	San Marco in Lamis	si	

72	Alberobello	si	
72	Castellana Grotte	si	
72	Conversano	si	
72	Locorotondo	si	
72	Monopoli	si	
72	Polignano a Mare	si	
74	Brindisi	si	
74	Carovigno	si	
74	Ceglie Messapica	si	
74	Cisternino	si	
74	Fasano	si	
74	Francavilla Fontana	si	
74	Latiano	si	
74	Mesagne	si	
74	Ostuni	si	
74	San Michele Salentino	si	
74	San Vito dei Normanni	si	
74	Villacastelli	si	

Cartografia

Il presente allegato è composto da nr 05 (cinque)
fogli (da pag. 09 a pag. 13).

Il Dirigente della Sezione
(dr Domenico Campanile)



Domenico Campanile
27.07.2023 14:30:42
GMT+00:00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2023, n. 1181

DGR n. 1053/2023 **"Calendario Venatorio regionale annata 2023/2024: approvazione". Modifiche.**

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 1053 del 27 luglio 2023 la Giunta Regionale ha approvato il *Calendario Venatorio regionale annata 2023/2024*.

Nel testo dell'allegato A) della precitata deliberazione, che qui viene integralmente richiamata, necessita procedere, conseguentemente a mero errore di trascrizione ed in base ad indicazioni assessorili, rivenienti da quanto stabilito nella riunione di Comitato tecnico faunistico venatorio regionale del 20 luglio 2023, ad alcune **modifiche all'art. 4**, precisamente:

- All'Art. 4 il comma b) è sostituito dal seguente comma:
 - b) *Specie cacciabile dal 01 ottobre al 31 dicembre 2023: **merlo**; il prelievo di detta specie nel mese di ottobre potrà essere effettuato unicamente da appostamento;*
- All' Art. 4 il comma j) è sostituito dal seguente comma:
 - j) *Specie cacciabili dal 01 ottobre 2023 al 10 gennaio 2024: **tordo bottaccio, tordo sassello e cesena**; il prelievo di dette specie nei mesi di ottobre e gennaio potrà essere effettuato unicamente da appostamento;*
- all'Art. 4, comma n) le parole "05 gennaio" sono sostituite con **"06 gennaio"**.

Ciò premesso, si propone di procedere ad apportare le precitate modifiche alla DGR n. 1053 del 27 luglio 2023 "Calendario Venatorio regionale annata 2023/2024: approvazione", pubblicata sul BURP n. 75 del 31.07.2023.

Valutazione dell'impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022 (si tratta dell'atto in esame).

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
☐ indiretto
☒ **neutro**

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia) e art. 30 L.R. n. 59/2017.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 2 della L. R. 59/2017 e successive modifiche ed integrazioni, propone alla Giunta:

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- di procedere a modificare l'Allegato A) della DGR n. 1053 del 27.07.2023, avente ad oggetto "Calendario Venatorio regionale 2023/2024": approvazione", nei seguenti termini:
 - All'Art. 4 il comma b) è sostituito dal seguente comma:
 - b) *Specie cacciabile dal 01 ottobre al 31 dicembre 2023: **merlo**; il prelievo di detta specie nel mese di ottobre potrà essere effettuato unicamente da appostamento;*
 - All' Art. 4 il comma j) è sostituito dal seguente comma:
 - j) *Specie cacciabili dal 01 ottobre 2023 al 10 gennaio 2024: **tordo bottaccio, tordo sassello e cesena**; il prelievo di dette specie nei mesi di ottobre e gennaio potrà essere effettuato unicamente da appostamento;*
 - all'Art. 4, comma n) le parole "05 gennaio" sono sostituite con "**06 gennaio**".
- di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto dal funzionario responsabile di PO "Attuazione della Pianificazione faunistico – venatoria" e confermato dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO

p.a. Giuseppe Giorgio Cardone

**Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**

Dr. Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale**

Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore

Dr. Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLAGIUNTA**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,
-

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- di procedere a modificare l'Allegato A) della DGR n. 1053 del 27.07.2023, avente ad oggetto "Calendario Venatorio regionale 2023/2024": approvazione", nei seguenti termini:
 - All'Art. 4 il comma b) è sostituito dal seguente comma:
 - b) *Specie cacciabile dal 01 ottobre al 31 dicembre 2023: **merlo**; il prelievo di detta specie nel mese di ottobre potrà essere effettuato unicamente da appostamento;*
 - All' Art. 4 il comma j) è sostituito dal seguente comma:
 - j) *Specie cacciabili dal 01 ottobre 2023 al 10 gennaio 2024: **tordo bottaccio, tordo sassello e cesena**; il prelievo di dette specie nei mesi di ottobre e gennaio potrà essere effettuato unicamente da appostamento;*
 - all'Art. 4, comma n) le parole "05 gennaio" sono sostituite con "**06 gennaio**".
- di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO